

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

comune di

commune de



CHATILLON

PRGC

piano regolatore generale comunale

approvato con:

DGR n° 1623 del 20.11.2017, integrata con DGR n° 737 del 07.08.2020
e DCC n° 50 del 28.12.2017, integrata con DCC n° 42 del 27.10.2020

VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE
N° 02

- TESTO DEFINITIVO -
RELAZIONE E ALLEGATI

Data: 21.03.2024
Agg.: 13.07.2024 - 18.09.2024 - 16.12.2024 - 22.04.2025

Sindaco: Ing. Camillo DUJANY

Tecnico incaricato: Arch. Andrea Marchisio

Adozione TESTO PRELIMINARE: Del.C.C. n° 49 del 23/10/2024	Approvazione: Del.G.R. n° 343 del 31 / 03 / 2025 Del.C.C. n° del / /
Adozione TESTO DEFINITIVO: Del.C.C. n° 66 del 23 / 12 / 2024	

sommario

1.	PREMESSA	5
2.	ITER PROCEDURALE DEL PRG E DEL RE VIGENTI	8
3.	TIPOLOGIA DELLA VARIANTE	9
4.	OBBLIGATORietà O MENO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).....	12
5.	CONFRONTO CON LE ANALISI ED I RISULTATI SVOLTI NELLA RELAZIONE DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PTP	13
6.	DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE E RELATIVE MOTIVAZIONI	14
7.	CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO E PER SETTORI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP)	32
8.	CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/1998.....	35
9.	CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE.....	38
10.	PROCEDURA DI FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PRESENTE VARIANTE	41

1. PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Châtillon, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 241 del 22.09.2023, ha incaricato il sottoscritto Architetto Andrea Marchisio della redazione della presente Variante sostanziale parziale n° 02 al PRGC vigente, di seguito denominata *Variante*.

La presente *Variante*, i cui contenuti sono precisati nel successivo capitolo 6,

- si articola nelle seguenti componenti:

1) Sottozona Ee09* - Château de Châtillon

consistente:

- 1.1 - nell'ampliamento della sottozona Ee09*, mediante acquisizione di area ricompresa nella sottozona Ab01*- *Bourg* (Fg. 38 mappale con identificativo A) che, conseguentemente, si riduce;
- 1.2 - nell'implementazione degli usi e delle attività ammissibili nella sottozona Ee09*, con l'inserimento di *b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche*, di cui al comma 2 dell'art. 13 delle NTA;
- 1.3 - nell'implementazione degli interventi ammissibili nella sottozona Ee09*, con l'inserimento di *NC - interventi di nuova costruzione*, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 11 delle NTA;

2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

consistente:

- 2.1 - nell'aggiornamento delle Tavole prescrittive P1.2 - scala 1:5.000 e P1.6 - scala 1:2.000 con l'inserimento:
 - del simbolo di "*edificio documento*" sui fabbricati costituenti la stazione ferroviaria, individuati catastalmente al Fg. 43, mappale 79 subalterni 4,5 e 6 del comune di Châtillon;
 - del simbolo di "*edificio monumento*" sul fabbricato denominato "*Caffè ristorante*", adiacente alla stazione ferroviaria, individuato catastalmente al Fg. 34 mappale n. 183 del comune di Châtillon;
- 2.2 - nell'aggiornamento della lett. b) del comma 2 dell'art. 23 delle NTA, con l'inserimento dei fabbricati costituenti la stazione ferroviaria *e del fabbricato denominato "Caffè ristorante"*.

- si configura come di tipo "**sostanziale parziale**", ai sensi dell'art.14 della l.r. 06.04.98, n° 11, così come specificato nel successivo capitolo 2,.

In quanto tale, la presente **Relazione**, così come prescritto dal comma 2 del Paragrafo 1 del Capitolo 4 della DGR 15.02.1999, n° 418, **utilizza lo schema base** di cui alla suddetta DGR 418/1999, **sviluppando, in relazione all'oggetto della variante, esclusivamente quelle parti attinenti all'oggetto della variante stessa operando in primo luogo un confronto con le analisi ed i risultati svolti nella relazione della variante di adeguamento al PTP**.

Inoltre il suddetto schema è stato implementato, oltre che dalla presente "*Premessa*", dai capitoli 2 – "*Iter procedurale del PRG e del RE vigenti*", 3 – "*Tipologia della Variante*" e 4 – "*Obbligatorietà o meno della Valutazione Ambientale Strategica - VAS*".

Gli elaborati costituenti la presente *Variante* sono:

- la presente *"Relazione e allegati"*
- oltre a:
- *"Rapporto di verifica di Assoggettabilità a VAS"*.

Si precisa che **la presente Variante**:

- nell'ambito della fase di verifica di assoggettabilità a VAS, **ha recepito le decisioni assunte dal Comune di Chatillon, a seguito:**

- del **Parere Sospensivo del Servizio Valutazioni, autorizzazioni ambientale e qualità dell'aria** del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato regionale ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, acquisito al prot. comunale n° 7366/2024 del 15.05.2024 (vedere Allegato 0.1.A);

e dei pareri delle strutture regionali, correlati al suddetto parere sospensivo:

- **Dipartimento Agricoltura** dell'Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali (vedere Allegato 0.1.B);
- **Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali** dell'Assessorato regionale beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali (vedere Allegato 0.1.C);
- **Dipartimento Programmazione risorse idriche e territorio** dell'Assessorato regionale opere pubbliche, territorio e ambiente (vedere Allegato 0.1.D);
- **Struttura Pianificazione territoriale del Dipartimento Programmazione risorse idriche e territorio** dell'Assessorato regionale opere pubbliche, territorio e ambiente (vedere Allegato 0.1.E).

Il testo oggetto di modifica è evidenziato in **colore blu**:

~~abcdef~~ = testo oggetto di eliminazione;

abcdef = nuovo testo.

- **NON è da assoggettare a procedura VAS**, così come deciso con **Provvedimento dirigenziale n. 4304 del 16.08.2024 del Dipartimento ambiente, valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria** dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (vd. Allegato 0.3).

- **è stata adeguata** al suddetto Provvedimento Dirigenziale n° 4304/2024.

Il testo oggetto di modifica è evidenziato in **colore verde**:

~~abcdef~~ = testo oggetto di eliminazione;

abcdef = nuovo testo.

- **è stata adeguata** alla richiesta di modificazioni di cui alla DGR n. 343 del 31.03.2025 avente ad oggetto "... Proposta al Comune di modificazioni ..."
Allegato 0.4.

Il testo oggetto di modifica è evidenziato in **colore arancione**:

~~abcdef~~ = testo oggetto di eliminazione;

abcdef = nuovo testo.

~~Si evidenziano le raccomandazioni contenute nel suddetto Provvedimento dirigenziale n° 4304/2024 rivolte al Comune:~~

~~— da parte della struttura pianificazione territoriale:~~

~~"prima di destinare il terreno ad altro uso è necessario che sia verificato, nell'ambito del procedimento in capo al Comune relativo all'autorizzazione della modificazione della destinazione d'uso dell'area, il rispetto dell'articolo~~

~~97del DPR 285/1990 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria"~~

~~da parte del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:~~

~~"in sede della successiva fase di parere, in adempimento delle disposizioni di cui alla l.r.11/98, si chiede nuovamente, come già espresso al punto 6 della precedente richiesta di integrazioni (prot. n. 3524/TP del 29.04.2024), di trasmettere alla scrivente per le valutazioni di competenza una Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, o in alternativa l'istanza di motivata esenzione, stante che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, per cui le stesse sono soggette al dettato dell'articolo n. 41 c.4 e dell'allegato I.8 del d.lgs. n. 36 del 2023."~~

2. ITER PROCEDURALE DEL PRG E DEL RE VIGENTI

IL **PRG** vigente, a seguito della sua approvazione in adeguamento alla L.R. 11/1998 ed al PTP, **ha avuto finora il seguente iter**:

ITER PRG VIGENTE				
Titolo/Oggetto	Tipologia ¹	Adozione	Approvazione	Note
Variante sostanziale al PRG in adeguamento alla l.r. 11/1998 ed al PTP	VS	DCC n. 10 del 16.03.2016 e successiva: DCC n. 35 del 02.08.2017	DGR: n.1623 del 20.11.2017 DCC: n. 50 del 28.12.2017 e successive: DGR: n.737 del 07.08.2020 DCC: n. 42 del 27.10.2020	-
Collegamento con il percorso ciclabile "Dora Baltea" nell'ambito della realizzazione della pista ciclabile di interesse regionale del fondovalle	Variante	DCC n. 15 del 09.03.2022 (approvazione proposta intesa e relativa bozza)	Decreto Presidente RAVA: n. 41 del 25.01.2022	-
Variante Sostanziale Parziale n. 1	VSP	Adozione TP con DCC n. 56 del 24.11.2023	In corso	-

¹ **VSG** = Variante sostanziale generale
VSP = Variante sostanziale parziale
VNS = Variante non sostanziale
M = Modifica non costituente variante

3. TIPOLOGIA DELLA VARIANTE

La presente *Variente* risulta di tipo:

SOSTANZIALE PARZIALE

così come riscontrabile dal seguente prospetto di confronto tra la casistica regionale definita dall'art. 14 della L.R. 06.04.98 n° 11 ed i contenuti della *Variente* proposta:

CASISTICA REGIONALE		INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE VARIANTE
TIPOLOGIA	OGGETTO ²	
Modifica non costit. Variante ³	a) correzione di errori materiali e degli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio	
	b) adeguamenti di limitata entità , imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale	
	c) modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali , all'interno di singole aree già destinate a tali servizi , senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/98	
	d) adeguamenti di limitata entità , che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento attuativo	
	e) determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio	
	f) modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente , le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità	
	g) riconferma dei vincoli per i servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG	
	h) destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici	
Variente sostanziale generale ⁴	a) riconsidera lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente	
	b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG , con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi	
	c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g)	
Variente sostanziale parziale	a) incrementano , tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilità delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10% dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente	

² Rif. : commi 1÷7 art. 14 l.r. 06.04.1998, n° 11.

³ Rif. : comma 7, art. 14 l.r. 06.04.1998, n° 11.

⁴ Rif. : comma 2, art. 14, l.r. 06.04.1998, n° 11.

CASISTICA REGIONALE		INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE VARIANTE
TIPOLOGIA	OGGETTO 2	
5	b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1% e il 5% dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'art.13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata. Incrementi consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento. Le percentuali di incremento, si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'art. 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.	
	c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1% e il 10% dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona interessata. Incrementi consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento. Le percentuali di incremento, si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'art. 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.	
	d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato:	
	1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere: a) - usi ed attività di tipo naturalistico; b) - usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale; c) - residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali; 2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA);	

CASISTICA REGIONALE		INQUADRAMENTO DELLA PRESENTE VARIANTE
TIPOLOGIA	OGGETTO ⁶	
	e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP	X 1 - Sottozona Ee09* La presente componente della Variante prevede interventi di nuova costruzione in sottozona Ee09* - <i>Château de Châtillon</i> per usi e attività agricoli (attività apistiche).
	f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano:	
	1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;	
	2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A;	
	3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c)	
	g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh , come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti;	
	h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio , con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento	
	i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri	
	j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'art. 15, comma 16 , relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità.	
Variante non sostanziale ⁶	16. Tutti gli altri casi	2 - Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

⁶ Rif. : lett. d), comma 1, art. 14, l.r. 06.04.1998, n° 11.

4. OBBLIGATORIETÀ O MENO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Ai sensi del comma 1 dell'art. 15bis della l.r. 06.04.1998, n° 11, la presente **Variante**, essendo di tipo “*sostanziale parziale*” (vd. precedente Cap.2)

È DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
ai sensi del comma 5 dell'art. 12bis della l.r. 06.04.1998, N° 11

5. CONFRONTO CON LE ANALISI ED I RISULTATI SVOLTI NELLA RELAZIONE DELLA VARIANTE DI ADEGUAMENTO AL PTP

La presente **Variante**, articolata nelle seguenti componenti, i cui contenuti sono precisati nel successivo capitolo 6:

- 1) Sottozona Ee09* - Château de Châtillon;
- 2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon.

risulta coerente con le finalità e gli obiettivi generali del PRG vigente adeguato alla L.R. 11/1998 ed al PTP, specie con riferimento:

- **al primario obbiettivo di sviluppo** attraverso *“l’implementazione della possibilità di lavoro sul territorio. Le attività da sviluppare sono da ricercarsi nel settore agricolo..., nell’ambito artigianale e commerciale ... e nei settori: turistico, turistico/sanitario e turistico/sportivo”*, cui è assimilabile la seguente componente della presente Variante:
 - 1) Sottozona Ee09* - Château de Châtillon;
- **all’obbiettivo di tutela e risanamento del patrimonio architettonico dei nuclei storici**, cui è assimilabile la seguente componente della presente Variante:
 - 2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon;

Complessivamente **la presente Variante, con riferimento alla zonizzazione di cui al PRG vigente, prevede:**

- **ampliamento** delle sottozone **Ee** di **+ 2.037,00 m²** (con acquisizione da Ab), corrispondete ad un **+0,26 %** rispetto alla Superficie territoriale delle sottozone "Ee" del PRG vigente, pari a 785.460,00 m²;

La presente Variante **non modifica quindi l’insediabilità** del PRG vigente.

6. DESCRIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE SCELTE DELLA VARIANTE E RELATIVE MOTIVAZIONI

La presente variante, si articola nelle seguenti **componenti**:

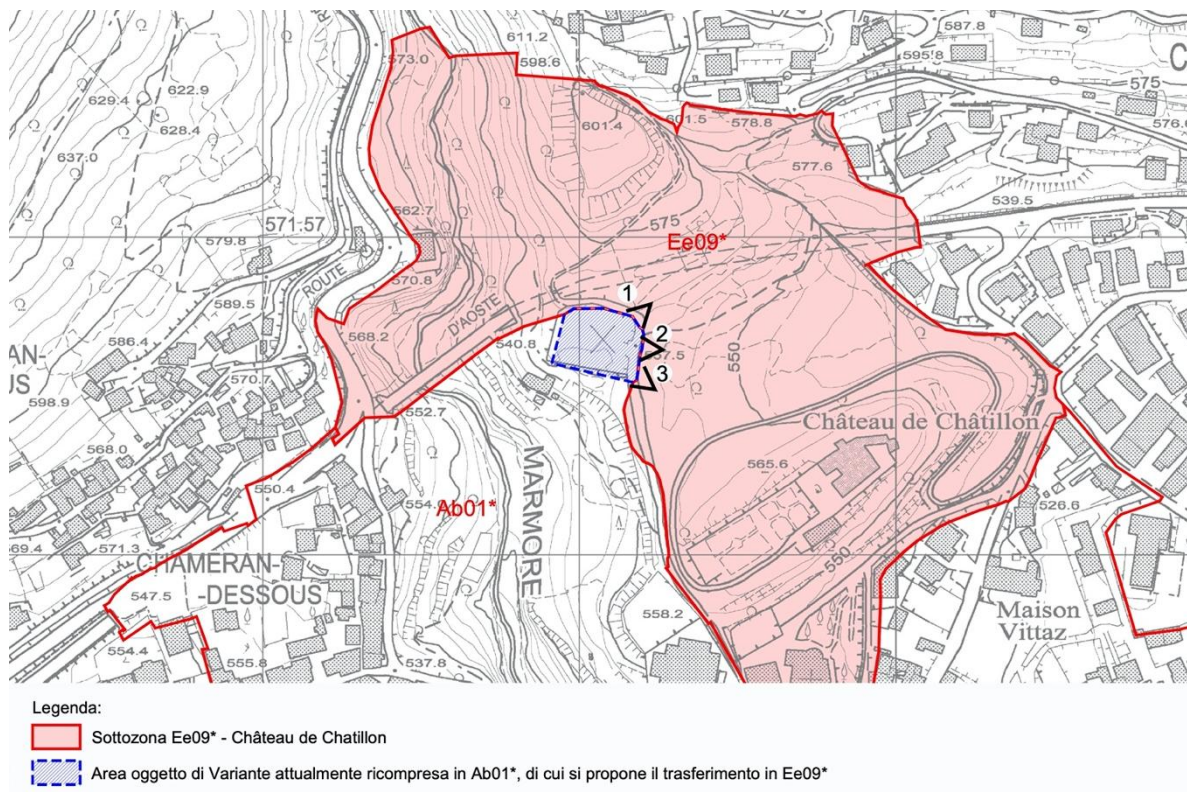
- 1) Sottozona Ee09* - Château de Châtillon;
- 2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon.

In particolare:

1) Sottozona Ee09* - Château de Châtillon

La presente componente di *Variante* consiste:

- 1.1 - **nell'ampliamento della sottozona Ee09***, mediante acquisizione di area ricompresa nella sottozona Ab01*- *Bourg* (Fg. 38 mappale con identificativo A) che, conseguentemente, si riduce;
- 1.2 - **nell'implementazione degli usi e delle attività ammissibili** nella sottozona Ee09*, con l'inserimento di *b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche*, di cui al comma 2 dell'art. 13 delle NTA;
- 1.3 - **nell'implementazione degli interventi ammissibili** nella sottozona Ee09*, con l'inserimento di *NC - interventi di nuova costruzione*, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 11 delle NTA.



Estratto C.T.R. - scala 1:5.000



Foto 1

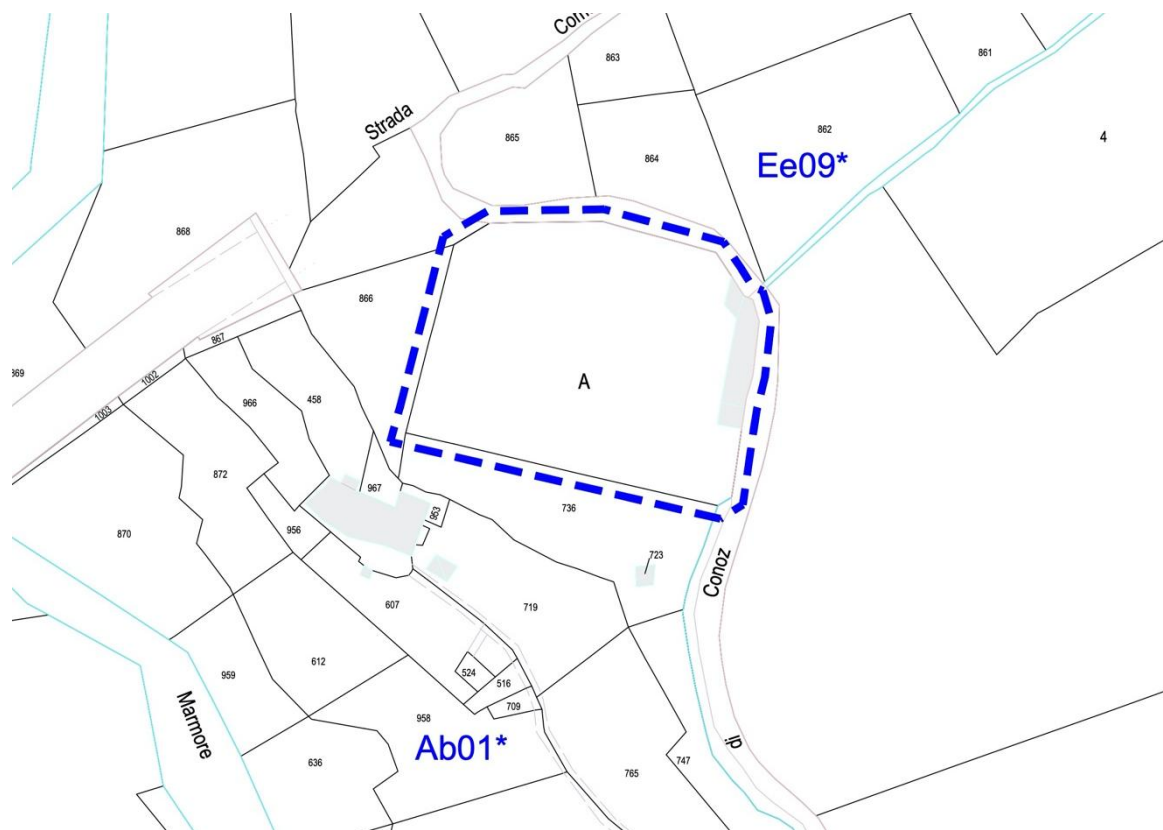


Foto 2



Foto 3

La presente componente di *Variante*, in accoglimento di richiesta privata, è **motivata dalla volontà di rendere fattibile l'intervento di realizzazione di un *apiario olistico* sul terreno dell'ex cimitero comunale di Chatillon** identificato catastalmente al Foglio 38, mappale con identificativo A.



Estratto catastale - scala 1:1.000

In Italia, come anche in altre parti d'Europa, si stanno sviluppando delle **strutture collaterali e integrative all'attività apistica** per beneficiare della salubre aria che si sprigiona da un alveare.

Il termine per identificare queste costruzioni è **Apiario Olistico**, dal greco “òlos” che significa “il tutto” e che ben si sintonizza con le terapie olistiche che possono essere svolte all'interno di questi apiari in percorsi che comprendono aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali che vanno ben oltre il semplice respirare l'aria dell'alveare. L'apiario olistico è una struttura alla quale sono collegate esternamente delle arnie in modo tale che l'aria degli alveari vada a saturare di profumi e suoni l'ambiente interno.

L'idea alla base del progetto dell'apiario olistico è quella di collegare l'attività dell'apicoltura al turismo, alla didattica e alla terapia.

La presente componente di *Variante*, in primo luogo, consiste **nell'ampliamento della sottozona Ee09***, mediante acquisizione dell'area dell'ex cimitero comunale di Chatillon attualmente ricompresa della sottozona Ab01*- *Bourg* (Fg. 38 mappale con identificativo A) che, conseguentemente, si riduce.

L'ex cimitero di Chatillon non è inserito nell'Allegato A (*Elenco dei cimiteri aventi interesse storico-culturale da salvaguardare*) di cui all'art. 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 808/X del 7 luglio 1994 concernente “*Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 18 del 27 maggio 1994 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio)*”.

Tuttavia, l'area cimiteriale dismessa in cui si collocherebbe l'intervento dell'apiario olistico è soggetta alle disposizioni delle leggi statali in ambito igienico sanitario. In particolare si sottolinea la rilevanza dell'**articolo 97 del DPR 285/1990 “Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria”**, che si riporta:

- “ 1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero. “

In merito alle disposizioni sopra citate si allega la documentazione reperita dall'Ufficio Tecnico nell'archivio comunale sull'ex Cimitero Comunale.(Vd. Allegato 0.2). Nella documentazione si legge che l'allora Presidente della Giunta Regionale nel 1989, con Decreto n. 671 del 16.05.1989, aveva reso l'area del vecchio cimitero *libera e disponibile alla realizzazione di un'opera pubblica*.

In secondo luogo, la presente componente di *Variante* prevede:

- **l'implementazione degli usi e delle attività ammissibili** nella sottozona Ee09*, con l'inserimento di *b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche*, di cui al comma 2 dell'art. 13 delle NTA;
L'attività b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche è limitata alla sola area dell'Ex cimitero comunale oggetto di recupero e riqualificazione.
- **l'implementazione degli interventi ammissibili** nella sottozona Ee09*, con l'inserimento di *NC - interventi di nuova costruzione*, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 11 delle NTA.
Gli interventi di nuova costruzione (NC) sono limitati alla sola area dell'Ex cimitero comunale oggetto di recupero e riqualificazione.
 Nell'esecuzione di interventi di nuova costruzione relativi all'area dell'Ex cimitero comunale e limitati all'attività b14) si applicano i seguenti **parametri urbanistico ed edilizi**:

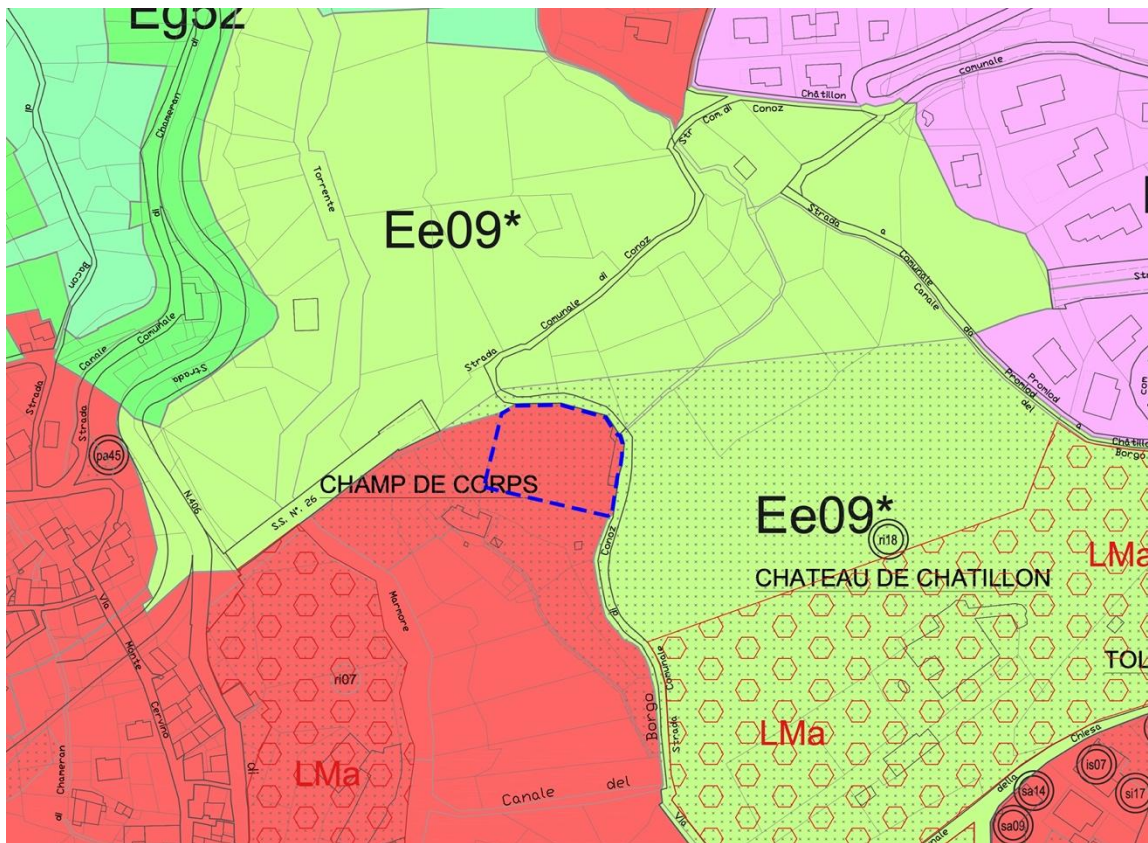
I – Densità fondiaria:	- *
Altezza massima fabbricati:	3,50 m
Numero di piani	1 piano
Distanza minima dai fabbricati:	10 m
Distanza minima dai confini:	5 m

* una o più unità fabbricative per un massimo di ~~100²m~~ 100 m² di SUR.

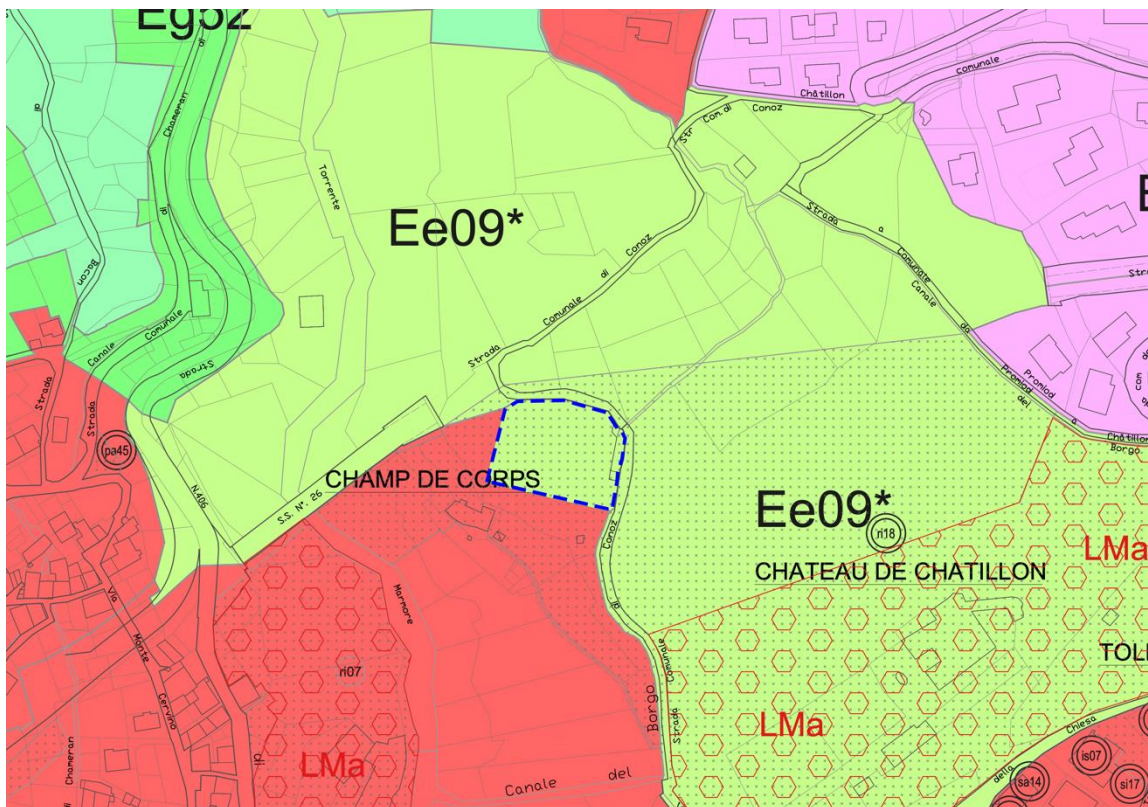
Queste modifiche comportano l'aggiornamento della Scheda “Sottozona Ee”, di cui al comma 5 dell'art. 66 delle NTA.

Dal **punto di vista quantitativo**:

- Area oggetto di trasferimento da Ab01* ad Ee09* = 2.037,00 m²;
- Conseguentemente :
- la sottozona Ab01* si riduce, passando da 170.614,00 m² a 168.577,00 m², con una riduzione del -1,19%;
- la sottozona Ee09* si amplia, passando da 96.735,00 m² a 98.735,00 m² , con un ampliamento del +2,11%.



Estratto **zonizzazione PRG vigente** con individuazione dell'area oggetto di trasferimento dalla sottozona Ab01* alla sottozona Ee09*



Estratto **zonizzazione PRG in variante** con individuazione dell'area oggetto di trasferimento
dalla sottozona Ab01* alla sottozona Ee09*

Dal **punto di vista qualitativo**, la presente componente di *Variante* consente di riqualificare l'area dell'ex cimitero di Châtillon, attualmente in stato di abbandono e degrado.

Trasferendo l'area dell'ex cimitero dalla sottozona Ab01* (di interesse storico, artistico, documentario o ambientale) alla sottozona Ee09*- *Chateau de Châtillon*, si rende possibile la realizzazione di interventi di nuova costruzione per il progetto dell'apiario olistico.

Tutte le attività (oltre all'attività apistica anche quelle inerenti al turismo, alla didattica e alla terapia) relative all'apiario olistico sono indispensabili per eliminare elementi o fattori degradanti e per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree.

Gli interventi, eventualmente conseguenti alla presente componente di *Variante* interessano l'unità cartografica Petric/Haplic Calcisol (UC 7 - UTS 7c).

In merito alla gestione sostenibile dei suoli alpini si riporta la seguente tabella:

Sottozona di PRG attuale:	Ab01* - Bourg
Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi:	Petric/Haplic Calcisol (UC 7 - UTS 7c)
Servizi ecosistemici attuali:	n° 2 servizi ecosistemici attuali: - habitat e biodiversità - archivio culturale e naturale
Sottozona di PRG in previsione/apposizione di retino/progetto:	Sottozona Ee09* - Chateau de Châtillon
Servizi ecosistemici in previsione:	n° 1 servizio ecosistemico in previsione: - servizi ricreativi e spirituali Nelle aree non occupate dalle strutture dell'apiario olistico i due servizi ecosistemici attuali rimangono invariati
Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione:	Massimo 100 mq di SUR
Livello di compromissione:	Medio La tipologia di suolo interessata dalla presente componente di <i>Variante</i> presenta una copertura vegetale discontinua e depauperata, a causa del ridotto contenuto di sostanza organica e dell'attività biologica limitata che non favorisce una buona struttura.
Misure di compensazione :	Al fine di ridurre il consumo di suolo e la relativa compattazione: - limitare al minimo la superficie occupata dalle strutture dell'apiario; - prediligere pavimentazioni drenanti laddove sia necessario pavimentare; - ripristinare a verde le aree non occupate dalle strutture dell'apiario.

Per quanto attiene al **confronto** tra le scelte della presente componente della *Variante* con le **Norme per parti di territorio e per settori del PTP**, le **disposizioni della LR 11/1998** e il **quadro urbanistico vigente**, si rimanda rispettivamente ai successivi capitoli 6, 7 e 8.

La presente componente della *Variante*:

- rientrando nei casi di cui al comma 3 dell'art. 14 della l.r. 11/1998, **si configurerebbe come Variante sostanziale parziale**;
- comporta l'**adeguamento dei seguenti elaborati di PRG**:
 - **Tav. P4.2** - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - 1:5.000 (vd. Allegato 1.1);
 - **Tav. P4.6 e P4.7** - Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG - 1:2.000 (vd. Allegato 1.2);
 - **NTA, Articolo 48 comma 2**: Scheda sottozona Ab01*- Bourg (vd. Allegato 1.3);
 - **NTA, Articolo 66, comma 5**: Scheda sottozona Ee09* (vd. Allegato 1.4);

2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

La presente componente di *Variante* consiste:

2.1 - nell'aggiornamento delle Tavole prescrittive P1.2 - scala 1:5.000 e P1.6 - scala 1:2.000 con l'inserimento:

- del simbolo di "edificio documento" sui fabbricati costituenti la stazione ferroviaria, individuati catastalmente al Fg. 43, mappale 79 subalterni 4,5 e 6 del comune di Châtillon;
- del simbolo di "edificio monumento" sul fabbricato denominato "Caffè ristoratore", adiacente alla stazione ferroviaria, individuato catastalmente al Fg. 34 mappale n. 183 del comune di Châtillon;

2.2 - nell'aggiornamento della lett. b) del comma 2 dell'art. 23 delle NTA, con l'inserimento dei fabbricati costituenti la stazione ferroviaria e del fabbricato denominato "Caffè ristoratore".



Legenda:

Sottozona Fa02* - Stazione ferroviaria

Edifici costituenti la stazione ferroviaria di Châtillon (Fg.43, mappale 79, subalterni 4,5 e 6)

Fabbricato denominato "Caffè ristoratore" (Fg.34, mappale 183)

Estratto C.T.R. - scala 1:5.000



Foto 1



Foto 2

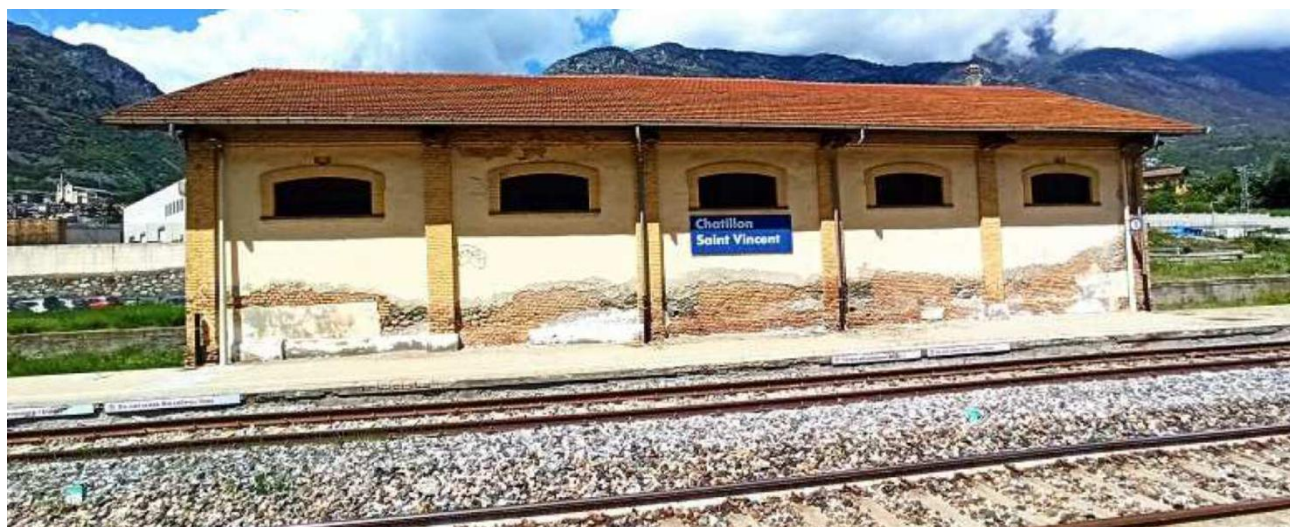


Foto 3



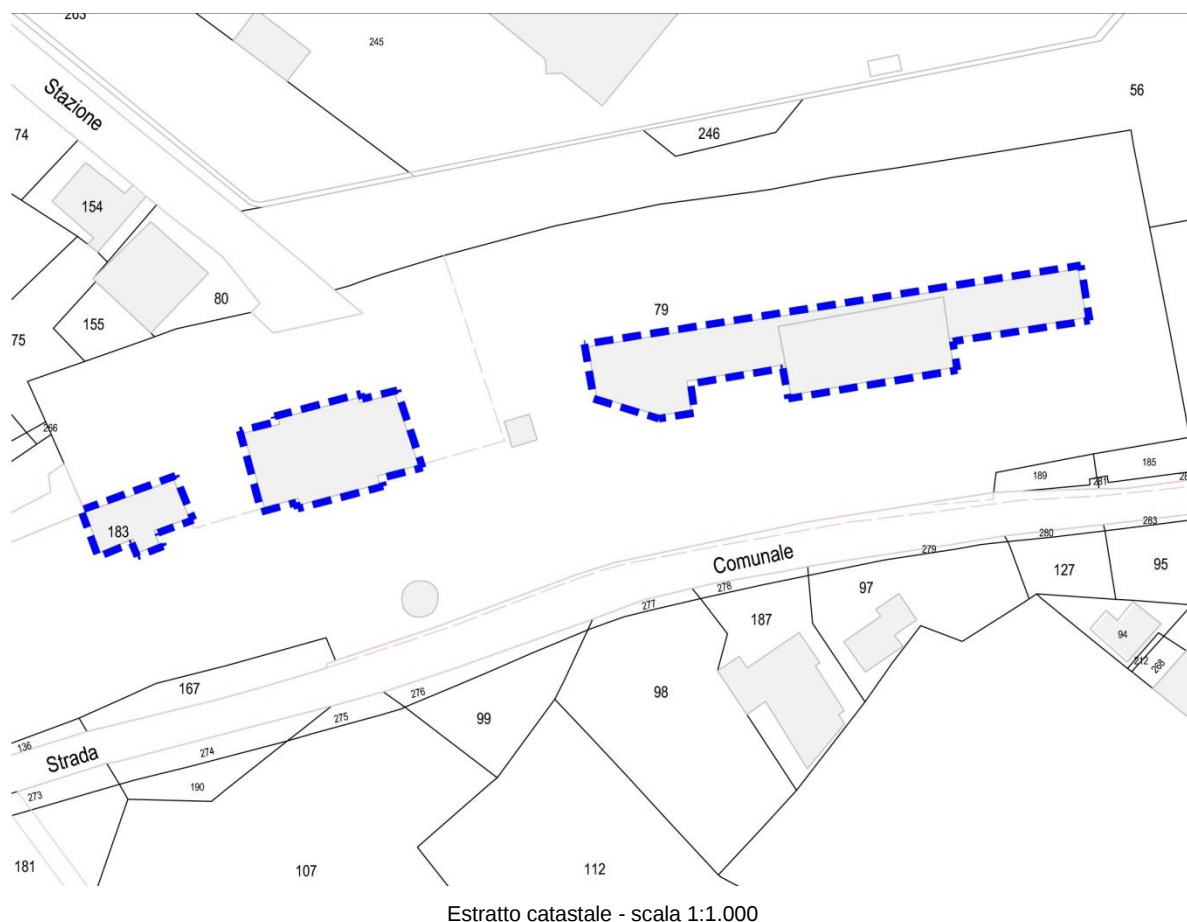
Foto 4



Foto 5

La presente componente di *Variante*, è motivata dall'esigenza dell'amministrazione comunale di **classificare gli edifici costituenti la stazione ferroviaria di Châtillon e l'edificio denominato "Caffè ristorante"** siti in Rue de La Gare n.1 in sottozona Fa02* e, contestualmente, procedere all'**adeguamento degli elaborati grafici e normativi del PRG vigente**.

Il complesso di edifici costituenti la stazione ferroviaria è individuato catastalmente al foglio 43, mappale 79, subalterni 4,5 e 6 e al foglio 34 mappale 183 (edificio denominato "Caffè ristorante") del comune di Châtillon, come riportato nel seguente estratto catastale:



Il complesso della stazione di Châtillon è costituito dal fabbricato viaggiatori, dal magazzino merci, da un basso edificio utilizzato per i servizi igienici, da un fabbricato che ospita il bar-tabacchi e da alcuni elementi funzionali all'attività ferroviaria come la pesa, un piccolo magazzino, due colonne idrauliche e da un monumento al Genio ferrovieri. L'impianto originario del complesso è stato realizzato negli anni '80 del 1800 ed inaugurato, così come tutta la tratta, il 4 luglio 1886 data in cui il primo treno raggiunse la stazione di Aosta. I lavori di adeguamento e ammodernamento dell'area e degli edifici eseguiti negli anni non hanno alterato in maniera significativa gli elementi caratteristici originari.

La presente componente di *Variante* consiste nella classificazione:

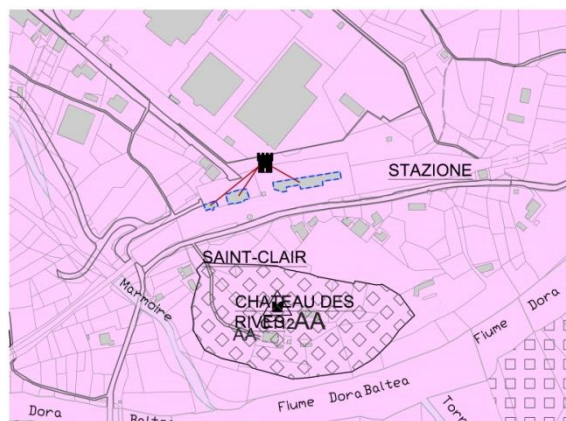
- del complesso della stazione ferroviaria di Châtillon come **edificio documento (B)** con specifica **4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici.**
- dell'edificio denominato "Caffè ristoratore" come **edificio monumento (A).**

La classificazione del complesso di edifici in questione comporta:

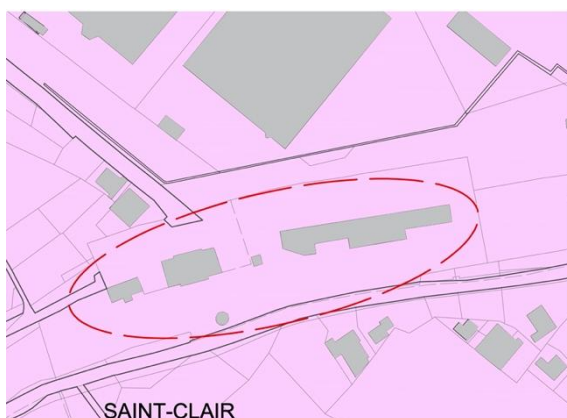
- l'aggiornamento delle tavole prescrittive **P1.2 - scala 1:5.000** e **P1.6 - scala 1:2.000** "Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" di cui si riportano in seguito gli estratti della situazione vigente e in variante.



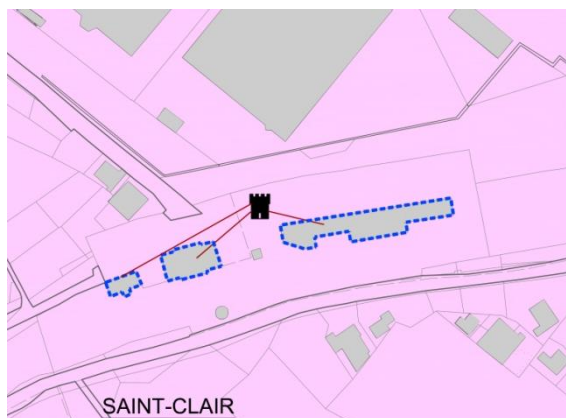
Estratto Tav. P1.2 - scala 1:5.000 situazione vigente



Estratto Tav. P1.2 - scala 1:5.000 situazione in variante



Estratto Tav. P1.6 - scala 1:2.000 situazione vigente



Estratto Tav. P1.6 - scala 1:2.000 situazione in variante

- **l'aggiornamento delle NTA con l'inserimento all'art.23 - Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale - al comma 2, lett. b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati**, della seguente voce:
- 11) Stazione ferroviaria costituita da edificio viaggiatori e magazzino merci posta nella sottozona Fa02*.

Estratto NTA, Art. 23, Comma 2, lett. b)	
Testo vigente abcdef = testo di cui si propone l'eliminazione	Proposta di variante abcdef = testo di cui si propone l'aggiunta
2. Tali beni sono di seguito elencati: (...) b. documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati; 1. C111 Maison della Marca 2. C112 Château des Rives e Cappella di Saint-Clair 3. C113 Château Gamba 4. C114 Mulini di Promiod 5. C115 Mulino di Conoz 6. C116 Resti del Ru de Conoz 7. C117 Tour du Crêt d'Emarèse 8. C118 Tour de Conoz 9. C120 Vecchio cimitero 10. C121 Forgia e fornace di Champ-Long	2. Tali beni sono di seguito elencati: (...) b. documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati; 1. C111 Maison della Marca 2. C112 Château des Rives e Cappella di Saint-Clair 3. C113 Château Gamba 4. C114 Mulini di Promiod 5. C115 Mulino di Conoz 6. C116 Resti del Ru de Conoz 7. C117 Tour du Crêt d'Emarèse 8. C118 Tour de Conoz 9. C120 Vecchio cimitero 10. C121 Forgia e fornace di Champ-Long 11. Stazione ferroviaria costituita da edificio viaggiatori e magazzino merci posta nella sottozona Fa02*

- **l'aggiornamento delle NTA** con l'inserimento all'**art.23 - Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale** - al **comma 2, lett. a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, isolati o inseriti in contesti insediati**, della seguente voce:
 - Edificio denominato "Caffè ristoratore" adiacente alla stazione ferroviaria di Châtillon.

Estratto NTA, Art. 23, Comma 2, lett. a)	
Testo vigente <i>abcdef</i> = testo di cui si propone l'eliminazione	Proposta di variante <i>abcdef</i> = testo di cui si propone l'aggiunta
2. Tali beni sono di seguito elencati: a. monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, isolati o inseriti in contesti insediati quali: • Acquedotto detto du Pan Perdu; • Casa forte dell'antico Borgo des Rives • Resti della Casa medioevale Tour de Grange; • Castello di Ussel; • Castello dei Passerin d'Entrèves; • Lapidi romane (quattro) incastrate nel muro di • sostegno della Chiesa parrocchiale; • Resti del ponte romano sul torrente Marmore. (...)	2. Tali beni sono di seguito elencati: a. monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, isolati o inseriti in contesti insediati quali: • Acquedotto detto du Pan Perdu; • Casa forte dell'antico Borgo des Rives • Resti della Casa medioevale Tour de Grange; • Castello di Ussel; • Castello dei Passerin d'Entrèves; • Lapidi romane (quattro) incastrate nel muro di • sostegno della Chiesa parrocchiale; • Resti del ponte romano sul torrente Marmore. • Edificio denominato "Caffè ristorante" adiacente alla stazione ferroviaria di Châtillon. (...)

Dal **punto di vista quantitativo** la presente componente di *Variante* non comporta variazioni rispetto alla situazione vigente (nessuna variazione a: perimetrazione di sottozona - parametri urbanistico-edilizi - dotazione di servizi).

Dal **punto di vista qualitativo**, la presente componente di *Variante* propone la classificazione del complesso di fabbricati della stazione ferroviaria come B4 e dell'edificio denominato "Caffè ristorante" come A, tenuto conto delle relative caratteristiche.

Per quanto attiene al **confronto** tra le scelte della presente componente della *Variante* con le **Norme per parti di territorio e per settori del PTP**, le **disposizioni della LR 11/1998** e il **quadro urbanistico vigente**, si rimanda rispettivamente ai successivi capitoli 6, 7 e 8.

La presente componente della *Variante*:

- non rientrando nei casi di cui al comma 2,3 e 7 dell'art. 14 della l.r. 11/1998, **si configurerebbe come Variante non sostanziale**;
- comporta l'**adeguamento dei seguenti elaborati di PRG**:

- **Tav. P1.2** - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* - 1:5.000 (vd. Allegato 2.1);
- **Tav. P1.6** - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* - 1:2.000 (vd. Allegato 2.2);
- **NTA, Articolo 23** - *Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale* - **comma 2 lett. b)** (vd. Allegato 2.3);
- **NTA, Articolo 23** - *Classificazione e disciplina dei beni esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale* - **comma 2 lett. a)** (vd. Allegato 2.4);

7. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO E PER SETTORI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP)

La presente *Variante*,

essendo coerente
con i contenuti di cui alla Relazione della
“Variante sostanziale al P.R.G. in adeguamento alla l.r. 11/1998 ed al P.T.P.,
risulta implicitamente coerente anche con
le norme per parti di territorio e per settori del P.T.P..

Si riporta comunque di seguito il **confronto puntuale** tra le scelte della variante e le norme per parti di territorio e per settori del P.T.P.

La presente *Variante*

E' COERENTE
CON LE NORME DIRETTAMENTE COGENTI DEL PTP

In particolare, così come previsto nella parte seconda, punto B1 del capitolo 4 della deliberazione di Giunta Regionale n° 418 del 15.02.99, si riporta il seguente

confronto tra le scelte della variante e

- le “norme per parti di territorio” del P.T.P.
(rif.: carta assetto del territorio e dell’uso turistico; NTA PTP artt. 10÷19)
- le “norme per settori” del P.T.P.
(rif.: carta assetto del territorio e dell’uso turistico; NTA PTP artt. 20÷40)

6.1. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER PARTI DI TERRITORIO DEL PTP (RIF. CARTA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL’USO TURISTICO – RIF. NTA PTP, ARTT. 10÷19)

Relativamente alle “**norme per parti del territorio**”, la variante, così come rilevabile dalla tavola n° 1 del P.T.P. – “Assetto generale” – scala 1:50.000, dalle tavole n° 9268 – scala 1:20.000, nonché dalla Tav. M1 di PRG ricade:

- nel “sistema urbano” (SU), di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.T.P.:
le componenti della variante interessate risultano essere:
1) Sottozona Ee09* - Chateau de Châtillon (ampliamento);
2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon;
All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti.
La *Variante* risulta coerente con l’indirizzo caratterizzante costituito dalla *riqualificazione* (RQ) del patrimonio insediativo e infrastrutturale per usi ed attività di tipo S e con gli interventi ammessi, tra cui la *restituzione* (RE) per usi e attività di tipo A1 (attività agricole).

6.2. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE NORME PER SETTORI DEL PTP (RIF. CARTA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO – RIF. NTA PTP, ARTT. 20÷40)

Relativamente alle “**norme per settori**”, la *Variante* è coerente con le norme cogenti e prevalenti per la cui puntuale verifica si riporta la seguente tabella di confronto:

TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL P.T.P.				
Norme cogenti e prevalenti (rif.: N.d'A. del P.T.P.)	Norme cogenti e prevalenti interessate dalla variante	Giudizio		Note
		Coerenza	Non coerenza	
Trasporti - 9° comma, art. 20 ⁱ	☐	☐	☐	
Progettazione di strade - lett. b), 1° comma, art. 21 ⁱⁱ	☐	☐	☐	
Industria e artigianato - 7° comma art. 25 ⁱⁱⁱ	☐	☐	☐	
Aree ed insediamenti agricoli 6° comma, art. 26 ^{iv}	☐	☐	☐	
Attrezzature e servizi per il turismo - 6° comma, art. 29 ^v	☐	☐	☐	
Boschi e foreste - 7° comma, art. 32 ^{vi}	☐	☐	☐	
Difesa del suolo - 1°, 3° e 4° comma, art. 33 ^{vii}	■	■	☐	Tutti gli interventi non dovranno prevedere: a) di eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati; b) di costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia; c) di demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; d) di modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica; e) di addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso; f) di effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza; g) di impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.
Attività estrattive - 3° e 5° comma, art. 34 ^{viii}	☐	☐	☐	
Fasce fluviali e risorse idriche - 1°, 2°, 5° e 9° comma art. 35 ^{ix}	☐	☐	☐	
Beni culturali isolati - 3° comma, art. 37 ^x	☐	☐	☐	
Siti di specifico interesse naturalistico - 1°, 2°, 3° e 4° comma, art. 38 ^{xi}	☐	☐	☐	

TABELLA DI VERIFICA DELLA COERENZA DEL PROGETTO CON LE NORME COGENTI E PREVALENTI DEL P.T.P.				
Norme cogenti e prevalenti (rif.: N.d'A. del P.T.P.)	Norme cogenti e prevalenti interessate dalla variante	Giudizio		Note
		Coerenza	Non coerenza	
Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico - 1°, 2° e 3° comma art. 40 ^{xii}	■	■	□	Gli interventi di nuova costruzione in sottozona Ee09*, eventualmente conseguenti alla presente <i>Variante</i> , sono consentiti dalla norma cogente di cui al comma 2 dell'art. 40 del PTP in quanto sono connessi ad attività agricola (attività apistica).

8. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/1998

La presente *Variante*

E' COERENTE
CON LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 11/1998

In particolare, **relativamente agli ambiti inedificabili**, si riporta di seguito il quadro riassuntivo delle condizioni in cui si trova ciascuna singola componente della presente variante:

Componente della variante	Aree boscate	Zone Umide	Frane			Inondazioni			Valanghe			
			F1	F2	F3	A	B	C	Alto rischio	Medio rischio	Basso rischio	Va-Vb
1 - Ampliamento della sottozona Ee09* - Chateau de Châtillon con conseguente riduzione della sottozona Ab01*- Bourg; implementazione degli usi e delle attività ammissibili e degli interventi ammessi in sottozona Ee09*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Classificazione complesso edilizio della stazione di Châtillon	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

Legenda

- Nessuna interferenza
- (x) Interferenza marginale
- x Interferenza parziale
- X Interferenza totale

In particolare:

1) Sottozona Ee09* - Chateau de Châtillon (ampliamento)

- **AREE BOSCADE**, così come definite dall'art. 33 della L.R. 11/98: la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **ZONE UMIDE**, così come definite dall'art. 34 della L.R. 11/98: la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **TERRENI SEDI DI FRANE**, così come definiti dall'art. 35 della L.R. 11/98 la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONI**, così come definiti dall'art. 36 della L.R. 11/98: la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **TERRENI A RISCHIO DI VALANGHE** così come definiti dall'art. 37 della L.R. 11/98: la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.

2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

- **AREE BOSCADE**, così come definite dall'art. 33 della L.R. 11/98:
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **ZONE UMIDE**, così come definite dall'art. 34 della L.R. 11/98:
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **TERRENI SEDI DI FRANE**, così come definiti dall'art. 35 della L.R. 11/98
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
- **TERRENI A RISCHIO DI INONDAZIONI**, così come definiti dall'art. 36 della L.R. 11/98:
la componente della presente *Variante* ricade in tali ambiti: interferenza parziale con fascia di rischio FC (area a bassa pericolosità).



Legenda:

-  Edifici costituenti la stazione ferroviaria di Châtillon di cui si propone la classificazione
-  Edifici denominato "Caffè ristorante" di cui si propone la classificazione

Estratto ambiti inedificabili - terreni a rischio inondazioni

Gli eventuali interventi edilizi connessi alla presente componente di *Variante*, risultano fattibili essendo l'area ricadente parzialmente in fascia con grado di rischio FC (fascia verde a bassa pericolosità).

Infatti sui terreni sedi di inondazioni di tipo "FC" (fascia verde a bassa pericolosità), ai sensi della DGR 2939/2008, "è consentito ogni tipo di intervento, edilizio ed infrastrutturale; **nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato dall'evento preso a riferimento per la delimitazione della fascia, contenente, altresì, la verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio. Nella realizzazione dei nuovi fabbricati e nella ristrutturazione o manutenzione**

di quelli esistenti (in questi ultimi casi ove gli interventi riguardino le pertinenze in oggetto), devono essere adottati accorgimenti per limitare gli effetti di eventuali flussi di acque, con particolare attenzione nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile”.

Pertanto gli eventuali interventi potranno essere assentiti alle condizioni sopracitate.

- **TERRENI A RISCHIO DI VALANGHE** così come definiti dall’art. 37 della L.R. 11/98:
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.

9. CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E IL QUADRO URBANISTICO VIGENTE

Si riporta quanto segue:

1) Sottozona Ee09* - *Chateau de Châtillon* (ampliamento)

- 1 - **PRG:**
si rimanda al precedente capitolo 6,
- 2 - **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP):**
si rimanda al precedente capitolo 7,
- 3 - **AMBITI INEDIFICABILI:**
si rimanda al precedente capitolo 8,
- 4 - **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA):**
 - in riferimento all'Art. 19 - *Zone di protezione e aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano* - delle relative NA, si rimanda al punto "sorgenti e relative fasce di rispetto" di cui al successivo punto 6;
 - in riferimento all'Art. 42 - *Misure di tutela per le fasce A e B dei corsi d'acqua superficiali* -, si rimanda al punto "Terreni a rischio di inondazione" di cui al precedente capitolo 8;
- 5 - **BOSCO DI TUTELA:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
- 6 - **ALTRE LIMITAZIONI DI TIPO ANTROPICO ALL'USO DEL SUOLO:**
 - **rete stradale e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* ricade in tali ambiti: gli interventi di nuova costruzione delle strutture dell'apiario olistico, eventualmente conseguenti alla presente *Variante*, dovranno rispettare le fascia di rispetto dalla rete stradale;
 - **reti infrastrutturali** (fognatura e impianti di trattamento delle acque reflue – acquedotto – reti di trasporto e distribuzione dell'energia) **e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* ricade in tali ambiti: gli interventi di nuova costruzione delle strutture dell'apiario olistico, eventualmente conseguenti alla presente *Variante*, dovranno tenere conto delle reti infrastrutturali esistenti, prevedendo i relativi allacciamenti;
 - **cimitero e relativa fascia di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
 - **sorgenti e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
 - **stalle e concimaie e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;

- 7 - **VINCOLI RELATIVI A BENI CULTURALI E AL PAESAGGIO** (D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42):
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
Per quanto riguarda l'interferenza con il *Bosco di tutela*, si rimanda al presente capitolo 8.

2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

- 1 - **PRG:**
si rimanda al precedente capitolo 6,
- 2 - **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP):**
si rimanda al precedente capitolo 7,
- 3 - **AMBITI INEDIFICABILI:**
si rimanda al precedente capitolo 8,
- 4 - **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA):**
 - in riferimento all'Art. 19 - *Zone di protezione e aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano* - delle relative NA, si rimanda al punto "*sorgenti e relative fasce di rispetto*" di cui al successivo punto 6;
 - in riferimento all'Art. 42 - *Misure di tutela per le fasce A e B dei corsi d'acqua superficiali* -, si rimanda al punto "*Terreni a rischio di inondazione*" di cui al precedente capitolo 8;
- 5 - **BOSCO DI TUTELA:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
- 6 - **ALTRE LIMITAZIONI DI TIPO ANTROPICO ALL'USO DEL SUOLO:**
 - **rete stradale e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
 - **reti infrastrutturali** (fognatura e impianti di trattamento delle acque reflue – acquedotto – reti di trasporto e distribuzione dell'energia) **e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* ricade in tali ambiti: gli eventuali interventi conseguenti alla presente *Variante*, dovranno tenere conto del passaggio della linea ferroviaria esistente e delle reti infrastrutturali presenti nell'area della stazione (elettrodotto, fognatura e acquedotto);
 - **cimitero e relativa fascia di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
 - **sorgenti e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;
 - **stalle e concimaie e relative fasce di rispetto:**
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti;

- 7 - **VINCOLI RELATIVI A BENI CULTURALI E AL PAESAGGIO** (D.Leg.vo 22.01.2004, n° 42):
la componente della presente *Variante* NON ricade in tali ambiti.
Per quanto riguarda l'interferenza con il *Bosco di tutela*, si rimanda al presente capitolo 8.

10. PROCEDURA DI FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PRESENTE VARIANTE

Si riporta di seguito l'iter di formazione, adozione ed approvazione delle Varianti sostanziali parziali (VSP), ai sensi di quanto previsto dall'art. 15bis della L.R. 06.04.1998, n° 11:

1. **predisposizione del Testo preliminare** della VSP;
2. **verifica di assoggettabilità a VAS del testo preliminare** della VSP da parte delle strutture regionali competenti;

nel caso in cui la VSP non necessiti di VAS:

3. **adozione del Testo preliminare** della VSP da parte del Comune con propria Deliberazione di C.C.;
4. **pubblicazione del Testo preliminare** della VSP all'albo pretorio on-line e nel sito web comunali, depositando in pubblica visione il *Testo preliminare* della VSP adottato per **45 giorni** consecutivi;
5. chiunque può formulare **osservazioni**, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della VSP, fino allo scadere del termine predetto.
Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale;
6. entro **60 giorni** dal termine di pubblicazione del *Testo preliminare* della VSP, il **Comune** con propria deliberazione di C.C., **si pronuncia sulle osservazioni e adotta il Testo definitivo della VSP**;
7. **trasmissione del Testo preliminare e Definitivo della VSP adottata alla struttura regionale competente in materia di urbanistica** che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali interessate al contenuto della VSP e dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa;
8. **conferenza di pianificazione** entro **60 giorni** dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica della VSP adottata;
9. **entro 30 gg.** dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta Regionale con propria Deliberazione può:
 - 9.1. **approvare la VSP**;
 - 9.2. **proporre modificazioni** al Comune; in tal caso il Comune con propria DCC può disporre l'accoglimento approvando la VSP oppure può presentare proprie controdeduzioni sulle quali la Giunta stessa, sentito il parere della Conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro 60 gg. dal loro ricevimento;
 - 9.3. **non approvare la VSP**;

10. **la VSP assume efficacia** con la pubblicazione nel B.U.R. della DGR di approvazione o della DCC che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante;
11. **entro 60 gg.** dall'approvazione della VSP, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della VSP approvata adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Aosta, 21 marzo 2024 (Verifica di Assoggettabilità a VAS);

Aggiornamenti:

Aosta, 13 luglio 2024 (riavvio Verifica di Assoggettabilità a VAS);

Aosta, 18 settembre 2024 (Adozione Testo Preliminare);

Aosta, 16 dicembre 2024 (Adozione Testo Definitivo);

Aosta, 23 aprile 2025 (Recepimento richieste modificaz. di cui alla DGR n. 343/2025).

Architetto Andrea MARCHISIO

ALLEGATI

ALLEGATO 0.1.A

Parere Sospensivo del
Servizio Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria del
Dipartimento Ambiente dell'Assessorato regionale opere pubbliche,
territorio e ambiente,
acquisito al prot. comunale n°7366/2024 del 15.05.2024

R. VDA I 81.00.00/AQQ I 15/05/2024 IPROT. 0003801-P - Doc. firmato digitalmente da: PAOLO BAGNOD
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement
Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente

Réf. n° - Prot. n.

N/ réf. - Ns. rif. Prot. n. 2831 in data 09/04/2024
Saint-Christophe

Al Comune di
11024 CHÂTILLON
PEC: protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it

e, p.c.

ALLEGATI: 4 PDF

Al Coordinatore del
Dipartimento programmazione, risorse
idriche e territorio
S E D E

Alla Struttura pianificazione territoriale
Dipartimento programmazione, risorse
idriche e territorio
S E D E

All'Unità organizzativa pianificazione territoriale e
diversificazione aziendale
Dipartimento agricoltura
SEDE

Alla Struttura patrimonio paesaggistico e
architetonico
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
S E D E

Alla Struttura patrimonio archeologico e restauro
beni monumentali
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
S E D E

All'Ufficio autorizzazioni beni architettonici e
contributi
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività
culturali
SEDE

MD/mf R\DEL-VIAVAS\posta in partenza\sospens vervas VsP 2 Chatillon\sosp vervas VsP 2 Chatillon.doc

Département de l'Environnement

Evaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air

Dipartimento Ambiente

Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
téléphone +39 0165 27.2121
télécopie +39 0165 27.2119

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Lieu-dit. Le Grand-Chemin – Rue Grand Chemin, 46
telefono +39 0165 27.2121
fax +39 0165 27.2119

www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Al Coordinatore del
Dipartimento ambiente
SEDE

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998 per:
"Variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon". **Richiesta integrazioni,
e sospensione procedimento.**

In riferimento alla Variante sostanziale parziale in oggetto, con la presente si comunica che, nell'ambito delle osservazioni acquisite in istruttoria, le varie Strutture regionali consultate hanno segnalato l'esigenza di modifiche e integrazioni in merito alla documentazione presentata, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza.

Pertanto, trasmettendo in allegato alla presente copia delle osservazioni ricevute, la scrivente Struttura ritiene necessario richiedere al Comune proponente di approfondire gli aspetti evidenziati, al fine di disporre degli elementi di analisi necessari alla determinazione finale sulla verifica di assoggettabilità in argomento, e di conseguenza si sospendono i termini di tempo istruttori previsti dal procedimento in corso.

Le suddette integrazioni dovranno essere presentate entro 30 gg. dal ricevimento della presente, fatta salva la facoltà di codesto Comune di richiedere una proroga dei suddetti tempi di sospensione (indicando i tempi massimi previsti per la consegna delle stesse).

Distinti saluti.

il Dirigente
Paolo BAGNOD
Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 0.1.B

**Osservazioni del *Dipartimento Agricoltura*
dell'*Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali*
correlato al parere sospensivo del Servizio Valutazioni, autorizzazioni
ambientale e qualità dell'aria di cui all'Allegato 0.1.A**

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc



Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali

Assessorato opere pubbliche, territorio e
ambiente
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e
qualità dell'aria
SEDE

Réf. n° - Prot. n.
N/réf. - Ns. rif.

Saint-Christophe,

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998
per "variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon".
Comunicazione osservazioni.

Vista la documentazione relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità
a VAS, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998, per "variante sostanziale parziale n. 2 al
PRG del Comune di Châtillon", acquisita al prot. n. 4971/AGR in data 9 aprile 2024, con
la presente si comunica che, per quanto di competenza, non ci sono osservazioni in
merito all'assoggettabilità della variante in oggetto.

Si rileva, tuttavia, che:

1. l'attività b14, comportanti significative modificazioni dello stato dei
luoghi e quindi anche l'intervento di nuova costruzione, deve essere
limitata alla sola area oggetto di recupero e riqualificazione;
2. l'uso e l'intervento introdotti in variante sono adeguati per la
realizzazione di manufatti destinati alla conduzione di un'attività
d'impresa riconducibile ad una impresa agricola.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile
- Elena DENARIER -
(documento firmato digitalmente)



ELENA DENARIER
REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA
FUNZIONARIO TITOLARE DI PPR
03.05.2024 12:09:15 GMT+01:00

DE/ed - 03/05/2024

Département de l'agriculture
UO Aménagement du territoire et diversification des entreprises
Dipartimento agricoltura
UO Pianificazione territoriale e diversificazione aziendale

11020 Saint-Christophe (Ao)
39, lieu-dit La Maladière - Rue de la Maladière,
téléphone +39 0165275214
télécopie +39 0165275290

11020 Saint-Christophe (Ao)
loc. La Maladière - Rue de la Maladière, 39
telefono +39 0165275214
telefax +39 0165275290

agricoltura@regione.vda.it
agricoltura@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

ALLEGATO 0.1.C

**Osservazioni del *Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali*
dell'Assessorato regionale beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali
correlato al parere sospensivo del Servizio Valutazioni, autorizzazioni
ambientale e qualità dell'aria di cui all'Allegato 0.1.A**

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorat des activités et des biens culturels, du système
éducatif et des politiques des relations
intergénérationnelles

Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e
Politiche per le relazioni intergenerazionali

Assessorato Opere pubbliche, Territorio e
Ambiente
Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e
qualità dell'aria
SEDE

Réf. N. - Prot. n. 2910/TP del 09.04.2024

Vi réf. - Vs. rif. n. 2831 del 09.04.2024

Aoste / Aosta

**OGGETTO: disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione
ambientale strategica – l.r. 26.05.2009, n. 12.
Variante sostanziale parziale n. 2 al PRG vigente del comune di Châtillon.**

**Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 6 aprile
1998, n. 11. Richiesta di integrazioni.**

**Estremi dei provvedimenti di vincolo: l.r. 10.06.1983, n. 56
l.r. 10.04.1998, n. 13**

Per quanto di competenza, in relazione all'istanza di parere presentata da
codesta Amministrazione, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante
sostanziale parziale n. 2 al PRG vigente del Comune di Châtillon, al fine di esprimere il
parere di competenza, si richiedono le seguenti integrazioni inerenti alla componente n. 1 -
sottozona Ee09* - Château de Châtillon:

1. si rileva che la destinazione d'uso b13) "altre attività agricole con i relativi
servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione
ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni
ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività
apistiche" è compatibile con il vincolo di cui all'articolo 40 delle norme di
attuazione del PTP, gravante sulla sottozona Ee09*; tuttavia è necessario
confinare la destinazione d'uso b14) "attività agricole con i relativi servizi e
abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o
dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche" alla sola area in ampliamento
dell'ex cimitero;

DM LC GS

Département de la surintendance des activités et des biens culturels
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

11100 Aoste (Ao)
1, Place S. Caveri
téléphone +39 0165/274333

11100 Aosta (Ao)
P.zza S. Caveri, 1
telefono +39 0165/274333

soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
C.F. - 8002270074

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

2. stante l'intento di realizzare un apiario olistico, individuando oltre all'attività dell'apicoltura quelle inerenti al turismo, alla didattica e alla terapia, si consiglia di specificare in norma che tutte le attività sono "indispensabili per eliminare elementi o fattori degradanti e per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree";
3. gli interventi di "nuova costruzione", di cui alla lettera b), comma 1, articolo 11, delle NTA devono essere limitati alla sola area ex-cimiteriale oggetto di recupero e riqualificazione;
4. occorre individuare gli indici urbanistici ed edilizi applicabili nell'esecuzione degli interventi di nuova costruzione;
5. stante le disposizioni dell'articolo 97 del DPR 285/1990 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria" e l'identificazione al catasto dell'area di cui è caso quale "Champ de Corps", si richiede al Comune di chiarire che siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione e che il terreno del cimitero soppresso sia stato diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa al tempo eventualmente rinvenute siano state depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero, che pare essere dei primi decenni del '900;
6. tuttavia, visto che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, le stesse sono soggette al dettato dell'articolo n. 41, c.4, e dell'allegato I.8 del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede la redazione di una Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, o in alternativa la richiesta di motivata esenzione, da trasmettere a questa Soprintendenza per le valutazioni di competenza.

Si rimane in attesa delle integrazioni richieste al fine di esprimere il parere di competenza. Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Laura MONTANI
documento firmato digitalmente



LAURA MONTANI
REGIONE
AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
29.04.2024
11:20:57
GMT+01:00

ALLEGATO 0.1.D

**Osservazioni del Dipartimento Programmazione risorse idriche e territorio
dell'Assessorato *regionale opere pubbliche, territorio e ambiente*
correlato al parere sospensivo del Servizio Valutazioni, autorizzazioni
ambientale e qualità dell'aria di cui all'Allegato 0.1.A**

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc



Assessorat des Ouvrages publics,
du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Opere pubbliche,
Territorio e Ambiente

Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e
qualità dell'aria
SEDE

e, p.c.: Struttura pianificazione territoriale
SEDE

Numero pratica procedimenti autorizzativi: **B24175**
Allegato: criteri di valutazione del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

**Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/98 per
“variante sostanziale parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. del comune di Châtillon”.**

In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 2831 del 09/04/2024 (ns. rif. prot. n. 3588/DDS del 10/04/2024), riguardante l'ampliamento della sottozona Ee09, l'implementazione degli usi e delle attività ammissibili nella sottozona Ee09 (inserimento attività apistiche e nuova costruzione) e la classificazione della stazione ferroviaria, lo scrivente Dipartimento predispone la propria istruttoria rispetto ai criteri di valutazione allegati.

Istruttoria

Proposta n°1

L'area interessata dalla proposta di ampliamento della sottozona Ee09 non ricade in ambiti vincolati di competenza dello scrivente Dipartimento, non si ravvisano pertanto motivi ostativi alla proposta in oggetto.

La proposta non interferisce con il PTA.

Relativamente agli aspetti di coerenza della proposta con la gestione sostenibile dei suoli alpini, si chiede che per l'adozione della variante da parte del Comune, si provveda a compilare al tabella in allegato, motivando la previsione in oggetto anche in relazione ai principi della Carta Nazionale in tema di gerarchia di consumo di suolo.

EN

DeiTARI/AUT/B24175_VER_VAS_VSP2

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

11100 Aoste
2, rue Promis
téléphone +39 0165272787
télécopie +39 0165272646

11100 Aosta
via Promis, 2
telefono +39 0165272787
telefax +39 0165272646

difesa_suolo@regione.vda.it
difesa_suolo@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Proposta n°2

La stazione ferroviaria ricade parzialmente in area vincolata a bassa pericolosità per inondazioni (fascia C), non si ravvisano pertanto motivi ostativi alla proposta in oggetto.

La proposta non interferisce con il PTA ed è coerente con i principi di gestione sostenibile dei suoli alpini.

Conclusioni

In relazione ai predetti aspetti di competenza e ai criteri di valutazione riportati in allegato, in considerazione dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante in oggetto.

Si chiede che per le successive fasi autorizzative, per quanto attiene all'ampliamento della sottozona Ee09, sia compilata la tabella allegata in tema di gestione sostenibile dei suoli alpini e sia giustificata in relazione alla land take hierarchy (Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo).

Distinti saluti.

PER IL COORDINATORE

Ing. Raffaele ROCCO

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo ROPELE

(Documento firmato digitalmente)



PAOLO
ROPELE
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
DIRIGENTE
22.04.2024
08:16:38
GMT+01:00



Criteri di valutazione del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in relazione alle verifiche di assoggettabilità a VAS delle varianti al PRG:

- 1) alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate, e rispetto alle istruttorie condotte in sede di valutazione dell'adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998. Si ricorda altresì che sulla base delle disposizioni dello scrivente Dipartimento, in sede di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree adibite a parcheggio;
- 2) all'ammissibilità della variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, rispetto alle occupazioni demaniali, ai sensi del RD 523/1904 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;
- 3) alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in tema di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche e rispetto agli articoli 19, 42 e 43 delle NA del PTA;
- 4) rispetto alle modifiche proposte nelle sottozone di tipo E e nelle sottozone di tipo F, alla coerenza in merito alle buone pratiche di tutela del suolo alpino e di uso sostenibile dello stesso, ai contenuti del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito della difesa del suolo, alla Strategia del Suolo per il 2030 della Commissione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP)) e alla Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo, in relazione alla gerarchia di consumo di suolo (land take hierarchy). Si chiede inoltre di integrare le informazioni relative al consumo di suolo rispetto ai servizi ecosistemici da esso supportati al fine di individuare le specifiche misure di compensazione connesse alle proposte urbanistiche.

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Sottozona di PRG attuale	Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi	Servizi ecosistemici attuali (numero e tipologia)	Sottozona di PRG in previsione e / apposizione di retino/progetto	Servizi ecosistemici in previsione (numero e tipologia)	Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione	Livello di compromissione	Misure di compensazione
	https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavscat/?repertorio=SOIL_MAP	https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavscat/?repertorio=SOIL_MAP scaricare il documento in formato pdf (note illustrative alla carta dei suoli) capitolo servizi ecosistemici relativo a UC diagrammi servizi ecosistemici relativi a UC	Proposta di modifica PRG	Valutazione del professionista	Valutazione del professionista	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici persi e ai mq di suolo eventualmente consumati	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici persi e ai mq di suolo eventualmente consumati

ALLEGATO 0.1.E

**Osservazioni della Struttura Pianificazione territoriale
del Dipartimento Programmazione risorse idriche e territorio
dell'Assessorato regionale opere pubbliche, territorio e ambiente**
correlato al parere sospensivo del Servizio Valutazioni, autorizzazioni
ambientale e qualità dell'aria di cui all'Allegato 0.1.A

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc



Assessorat des Ouvrages publics,
du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Opere pubbliche,
Territorio e Ambiente

V/ réf. – Vs. rif. 2831 del 09/04/2023
N/ réf. – Ns. rif. 3588 del 10/04/2024

Aosta

Alla Struttura
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità
dell'aria
Dipartimento ambiente
SEDE

e, p.c.

Al Comune di
11024 Châtillon (AO)
protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it

Al Dipartimento programmazione, risorse idriche
e territorio
SEDE

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'articolo 12bis della l.r. 11/98 per "variante sostanziale parziale n. 2 al vigente P.R.G.C. del comune di Châtillon".

Osservazioni ai sensi dell'articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/98.

In riferimento alla vs. nota prot. n. 2831 del 9 aprile 2024, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione territoriale, in merito alle proposte di variante elencate nell'elaborato "Relazione" si formulano le seguenti osservazioni.

Componente di variante n. 1: sottozona Ee09* - Château de Châtillon

La variante si articola nelle seguenti modificazioni alla sottozona Ee09*:

1.1 - ampliamento della sottozona Ee09*, mediante acquisizione di area ricompresa nella sottozona Ab01*- *Bourg*;

1.2 - implementazione degli usi e delle attività ammissibili nella sottozona Ee09*, con l'inserimento dell'uso b14) "attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti

AG/
R:\DELTARI-URB\Corrispondenza in PARTENZA per protocollo\Chatillon_VSP2_VERVAS\VERIFICA VAS - VSP2_-_2024_Chatillon.doc

Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire
Pianificazione territoriale
Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio
Pianificazione territoriale

11100 Aosta
3, place Narbonne
téléphone +39 0165272507

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 0165272507

difesa_suolo@pec.regione.vda.it
pianificazione_territoriale@regione.vda.it
www.regione.vda.it



significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **attività apistiche**", di cui al comma 2, articolo 13, delle NTA;

1.3 - implementazione degli interventi ammissibili nella sottozona Ee09*, con l'inserimento dell'intervento NC – "interventi di nuova costruzione", di cui alla lettera b), comma 1, articolo 11, delle NTA.

La Relazione evidenzia che la variante "è motivata dalla volontà di rendere fattibile l'intervento di realizzazione di un apiario olistico sul terreno dell'ex cimitero comunale di Châtillon [...]; l'idea alla base del progetto dell'apiario olistico è quella di collegare l'attività dell'apicoltura al turismo, alla didattica e alla terapia". Inoltre, la variante è volta a consentire la riqualificazione dell'"area dell'ex cimitero di Châtillon, attualmente in stato di abbandono e degrado".

Per il raggiungimento delle finalità descritte, la variante propone l'ampliamento della sottozona Ee09*, mediante acquisizione dell'area dell'ex cimitero comunale di Châtillon attualmente ricompresa della sottozona Ab01*- *Bourg* che, conseguentemente, si riduce. Inoltre, sono introdotti, nell'ambito della sottozona Ee09*, l'attività b14), di cui al comma 2 dell'articolo 13 delle NTA, "attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche" e l'intervento di nuova costruzione di cui alla lettera b), comma 1, articolo 11, delle NTA.

Rientrando nel caso di cui alla lettera comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 11/1998, la variante si configura come variante sostanziale parziale in quanto è riconducibile a quelle modificazioni al PRG che "comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP".

Rispetto alle singole azioni previste della proposta di variante si formulano le seguenti osservazioni:

- a fronte dell'esigenza del Comune di riqualificare l'area dell'ex cimitero di Châtillon attualmente in stato di abbandono e degrado ammettendo nuove attività, si rileva che l'intervento di nuova costruzione è inserito in tabella e si riferisce all'intera sottozona. Si ritiene invece che la nuova costruzione debba essere limitata alla sola area oggetto di recupero e riqualificazione;
- per le stesse ragioni si ritiene che l'attività b14) "attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche" non possa essere estesa all'intera sottozona;
- qualora ritenuto utile dal Comune, per quanto di competenza, si ritiene d'altra parte ammissibile l'inserimento sull'intera sottozona della destinazione d'uso b13) "altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche";
- non risulta, infine, chiaro quali siano gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi applicabili nell'esecuzione dell'intervento di nuova costruzione.



Con riferimento alla proposta di variante nel suo complesso si evidenziano i seguenti aspetti.

Il contesto territoriale è gravato dal vincolo di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP in quanto è individuato dal PRG quale area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Gli usi e l'intervento introdotti in variante sono adeguati per la realizzazione di manufatti destinati alla conduzione di un'attività d'impresa riconducibile ad un'azienda agricola. Le modificazioni dei luoghi dovute all'allestimento dell'apiario olistico comprensivo di tutte le costruzioni e i manufatti e servizi connessi non potranno, pertanto, avere finalità d'uso diverse da quella agricole.

Nell'ambito della formulazione proposta della variante, solo nella circostanza sopra definita rispetto all'utilizzo aziendale agricolo, gli interventi edilizi risulteranno coerenti con la disciplina dell'articolo 40, comma 2, lettera a), delle NAPTP e potranno, pertanto, essere assentiti dal Comune in assenza di una deroga alle norme cogenti e prevalenti del PTP. Si fa presente inoltre che, qualora la gestione dell'apiario olistico sia riconducibile a forme imprenditoriali non agricole e l'uso non corrisponda a quello di cui alla lettera b14), comma 2, articolo 13 delle NTA, l'attività immaginata dal Comune non risulterebbe comunque realizzabile.

Inoltre, si ricorda al Comune che l'area cimiteriale dismessa in cui si colloca l'intervento è soggetta alle disposizioni delle leggi statali in ambito igienico sanitario. In particolare si sottolinea la rilevanza dell'articolo 97 del DPR 285/1990 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria" che si riporta:

"1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero."

Prima di destinare il terreno ad altro uso, si ritiene quindi necessario che il Comune dimostri che la disposizione è rispettata, ovvero che siano passati almeno 15 anni dall'ultima inumazione e che sia stato effettuato l'intervento di cui al punto 2 dell'articolo, al fine di superare le limitazioni di natura igienico sanitaria.

In considerazione delle valutazioni sopra riportate, in assenza delle precisazioni e integrazioni necessarie, non si ritiene di poter valutare gli effetti ambientali generati dalla variante.

Componente di variante n. 2: classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

La variante si articola nelle seguenti modificazioni:

2.1 - aggiornamento delle Tavole prescrittive P1.2 - scala 1:5.000 e P1.6 - scala 1:2.000 con l'inserimento del simbolo di "edificio documento" sui fabbricati costituenti la stazione ferroviaria, individuati catastalmente al Fg. 43, mappale 79 subalterni 4,5 e 6 del comune di Châtillon;

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007427 del 16/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc
COMUNE DI CHATILLON - Prot 0007366 del 15/05/2024 Tit VI Cl 1 Fasc



2.2 - aggiornamento della lett. b) del comma 2 dell'art. 23 delle NTA, con l'inserimento dei fabbricati costituenti la stazione ferroviaria.

La relazione riporta che la componente della Variante è "motivata dall'esigenza dell'amministrazione comunale di classificare gli edifici costituenti la stazione ferroviaria di Châtillon siti in Rue de La Gare n.1 in sottozona Fa02*", procedendo contestualmente all'adeguamento degli elaborati grafici e normativi del PRG.

I fabbricati della stazione ferroviaria sono quindi classificati come edifici *documento* (B), con specifica 4 – "edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici".

Valutata la componente di variante proposta, per quanto di competenza, non si rilevano effetti ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della stessa.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

La funzionaria responsabile
- Sabrina Réan -
(documento firmato digitalmente)



SABRINA REAN
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
FUNZIONARIO
TITOLARE DI
PPR
07.05.2024
09:50:16
GMT+01:00

ALLEGATO 0.2

**Documentazione sull'Ex Cimitero Comunale di Chatillon
reperita presso l'Archivio Comunale**

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Presidenza
della Giunta
Présidence
du Gouvernement

Piazza Delfèyes 1 - 11100 Aosta
Tel. 0165/2031
Telex 210208 VDA

Ufficio di Presidenza
Bureau de la Présidence

Prot. n. 2295/Gab.
Vs./Rif.

Aosta,
Aoste, - li 16 maggio 1989

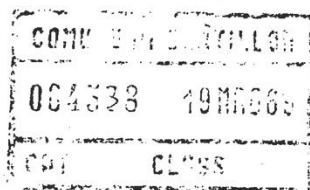
Al Sindaco del Comune di
11024 CHATILLON AO

e, p.c.

Al Responsabile del Servizio n. 1
U.S.L.

Via G. Rey, 1
11100 AOSTA

Al Dirigente
Rapporti con gli Enti Locali
Gestione Segretari Comunali
e Affari di Culto
SEDE



OGGETTO: Soppressione del vecchio cimitero comunale.

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette il Decreto
n. 671 in data 16 maggio 1989 concernente l'oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
- Auguste Rollandin -

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Prot. n. 2295/Gab.

Decreto n. 671

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Châtillon n. 79 in data 21 maggio 1971, relativa alla soppressione del vecchio cimitero in quanto in disuso dal 1928 essendo entrato in funzione il nuovo cimitero comunale;

Visto in merito il parere favorevole della Commissione Tecnico Sanitaria espresso con lettera 17 maggio 1988, prot. n. 2898/5LL.PP., previa vagliatura del terreno;

Visto l'art. 97 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21.10.1975, n. 803;

Visto l'art. 4 del D.L. Lgt. 07.03.1945, n. 545 e lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge Costituzionale 26.02.1948, n. 4;

D E C R E T A

E' disposta la soppressione del vecchio cimitero in Comune di Châtillon al fine di rendere libera l'area stessa e disponibile alla realizzazione di un'opera pubblica.

Aosta, li 16 maggio 1989



IL PRESIDENTE
Augusto Rollandin -

PM/lc



COMMUNE DE CHÂTILLON
Vallée d'Aoste

Prot. n. 3377

Châtillon, li 11/05/1988

Alla Commissione tecnico-sanitaria
presso Assessorato Regionale
LL.PP.
11100 AOSTA

e p.c. Al Presidente della
Giunta Regionale
11100 AOSTA

OGGETTO: Dismissione Cimitero comunale sito in località Champ
de Corps.

Con la presente, vista la deliberazione del Consiglio Co-
munale n° 79 del 21/05/1971 vistata dall'Amministrazione della
Valle d'Aosta il 07/08/1972 n° 3020/2 si chiede di disporre la
dismissione del Cimitero sito in località Champ de Corps ai sen-
si dell'art. 97 del D.P.R. 21/10/75 n° 803.

Distinti saluti.

CS/FB



IL SINDACO
Piccolo Guglielmo
[Signature]

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato
dei Lavori Pubblici
Assessorat
des Travaux Publics

Via Promis 2 - 11100 Aosta
Tel. 0165/3031
Télex 210208 VDA

Prot. n. 179
Vs./Rif. prot. n° 2759
in data 05/04/1988

COMUNE DI CHÂTILLON	
004336	25 MAG 88
CAT	CLASS

Aosta,
Aoste, -

24 MAG. 1988

AL COMUNE DI CHATILLON

OGGETTO: Trasmissione di parere.
Comune di Châtillon.
Progetto di dismissione e riutilizzo area cimite-
riale in loc. Champs de Corps.

In data 20/04/88 la commissione tecnico-sanitaria si è
recata in Châtillon per accertarsi in loco la necessità di
disporre la soppressione del vecchio cimitero Comunale.

Accertata che nell'area cimiteriale precitata non si
sono più effettuate inumazioni dal 1928; la Commissione tec-
nico-sanitaria espresso parere favorevole alla soppressione
del cimitero di Châtillon nel rispetto del D.P.R. n° 803
del 21/10/75 art. 97.

Per quanto riguarda il riutilizzo dell'area cimiteria-
le, nulla da osservare.

L'INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE L'ASSESSORATO DEI LL.PP.
(Dott. Ing. Carlo BERTHOD)

L'ASSESSORE AI LL.PP.
(Augusto FOSSON)



COMUNE DI CHÂTILLON

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 79

OGGETTO: ~~CIMITERO COMUNALE~~ - SUPPRESSIONE.



L'anno millenovecento settantuno addì 21
del mese di maggio alle ore 22,18 nella
delle adunanze consiliari, convocato per (1) deliberazione della Giunta Municipale
con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il **CONSIGLIO**
COMUNALE, in sessione (2) straordinaria
ed in seduta (3) pubblica di (4) prima convocazione
nelle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. <u>Zamengo Luigi</u> | 11. <u>Chapellu Romano</u> |
| 2. <u>Torreano Giovanni</u> | 12. <u>Dujany Antonio</u> |
| 3. <u>Garetto Ernesto</u> | 13. <u>Vuillermoz Faustino</u> |
| 4. <u>Oggiani Ugo</u> | 14. <u>Guglielminetti Carlo</u> |
| 5. <u>Masini Sergio</u> | 15. <u>Matteri Giuseppe</u> |
| 6. <u>Machet Pietro Bruno</u> | 16. <u>Lazzoni Michelino</u> |
| 7. <u>Pession Placido</u> | 17. <u>Comoglio Fulvio</u> |
| 8. <u>Gemello Mario</u> | 18. _____ |
| 9. <u>Brunod Severino</u> | 19. _____ |
| 10. <u>Dujany Adelaide</u> | 20. _____ |

Sono assenti i Signori: Federici Lorenzo, Junod Marcello, Proletti Davide

dei quali giustificano l'assenza i Signori: tutti

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor rag. Ambrogio Comba

Il Sig. cav. Faustino Vuillermoz Sindaco assume la presidenza della riunione

Poscia, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine
del giorno ~~il~~ seguente oggetto: suindicato.

IL SINDACO

riferisce che in seguito ai lavori per il riattamento dell'edificio già sede delle Scuole Medie, denominato Gervasone, ubicato presso la Chiesa Parrocchiale, a cura e spese della Regione, da destinare a collegio per i giovanistudenti, è venuta a manifestarsi la necessità di disporre di una conveniente area da usare come campo da gioco e ginnastica ad uso dei collegiali.

Indica come area utilizzabile, quella attualmente occupata dal cimitero comunale, abbandonato fin dal lontano 1928, in mappa F. XXXI/A di mq. 2049.

Pertanto il suddetto vecchio Cimitero, non più utilizzato da oltre 40 anni, può sopprimersi e destinarlo alla costruzione del necessario campo giochi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del sig. Sindaco;

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Guglielminetti: "...sentito l'esposizione del sig. Sindaco, non posso aderire alla Sua proposta per ragioni di concetto morale. Sono figlio di questo Paese e pertanto i mie fratelli, i miei nonni e bisnonni sono morti e sepolti nel Cimitero che si vuole sopprimere. Ammesso e concesso che furono da me raccolte le poche ossa rinvenute ciò non mi esime dal sottolineare che i resti dei corpi che la natura ha decomposto sono stati assorbiti nella terra di quel luogo sacro, pertanto mi sento moralmente autorizzato a votare contro la proposta di soppressione del Cimitero al fine di rispettare il culto dei morti. I colleghi presenti sono invitati ad assumere anche loro le proprie responsabilità perciò chiedo al sig. Sindaco di voler fare la votazione per appello nominale."

Udita l'esposizione dei signori:

Garetto Ernesto che si dichiara contrario alla soppressione del vecchio Cimitero che potrà sollevare reazioni dei parenti dei defunti, per cui non ne assume la responsabilità;

Vuillermoz Faustino che dichiara di avere i suoi antenati sepolti nel cimitero in questione, ciononostante, per necessità, perchè non vi sono aree disponibili idonee nelle adiacenze del Collegio, ritiene che, dopo oltre 40 anni di disuso del predetto Cimitero, sia giunto il momento di utilizzare l'area per gli scopi del vicino ampliato collegio, anche se ciò non fa piacere.

Torreano Giovanni riferisce di aver sentito delle persone che hanno i loro defunti sepolti nel Cimitero di cui trattasi, lamentarsi della proposta soppressione, ma che, secondo lui, piuttosto di conservare il Cimitero così com'è ora, è bene sopprimerlo. Chiede che sia ricordata l'esistenza del cimitero con una lapide.

Zamengo Luigi che, in risposta ad una frase del sig. Guglielminetti Carlo "...vi sono colleghi non del luogo, per cui non posso sentire l'affetto morale..." risponde, "benchè non nato a Châtillon, ho una zia nel Cimitero e mi sento di Châtillon quanto

venga definitivamente eliminato e riattato a campo sportivo, previa raccolta delle ossa e tumulazione nel nuovo Cimitero."";

Visti gli artt. dal 74 al 77 del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con R.D. 21.12.1942 n. 1880;

Visto l'art. 131 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4.2.1915 n. 148;

Passa alla votazione per appello nominale dalla quale risultano contrari alla soppressione del Cimitero di cui infra i signori Guglieminetti Carlo, Brunod Severino, Comoglio Fulvio, Gareto Ernesto - Astenuto il sig. Torreano Giovanni, favorevoli i restanti Consiglieri;

Pertanto a maggioranza

DELIBERA

il vecchio Cimitero comunale posto in località a nord della Chiesa Parròcchiale di Châtillon, in catasto terreni descritto al mappale F.XXXI - A, è soppresso.

Il terreno, prima di essere destinato ad altro uso, dovrà essere diligentemente dissodato per la profondità di due metri e le ossa che vi si ringengono dovranno depositarsi nell'ossario del nuovo Cimitero sito in località Ventoux.

Per quanto concerne le eventuali ancora esistenti sepolture private, i monumenti sepolcrali, il trasporto delle spoglie mortali, il materiale dei monumenti ed i segni funebri, saranno osservate le disposizioni di cui agli artt. 76 e 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con R.D. 21.12.1942 n. 1880.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato (1)

..... e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Cav. Faustino Vuillermoz

f.to Zamengo Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to rag. Ambrogio Comba

(1) Dal Consiglio in seduta stante ovvero dal Consiglio in seduta del oppure della Giunta per delega avutane in seduta del

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno
a norma dell'art. 3 della Legge 9-6-1947 n. 530 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Châtillon, li 19.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **2 giugno 1971** giorno **festivo**
e che non sono stati presentati reclami.

Châtillon, li **3 giugno** 19 **71**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.º rag. Ambrogio Comba

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Châtillon, li **3 giugno** 19 **71**

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva dopo la regolare pubblicazione a norma dell'art. 3 della Legge 9-6-1947 n. 530.

Châtillon, li 19.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMMINISTRAZIONE DELLA VALLE D'AOSTA

N. **3020**

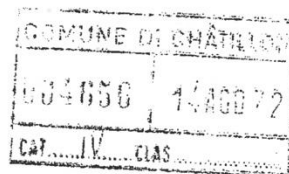
Div.

Visto ed approvato dalla Giunta regionale nell'adunanza del li

4 AGO. 1972

Aosta, li 19.....





RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONTRÔLE DES COMMUNES

Prot.n.3020/2

Aosta, li

11 AGO 1972

OGGETTO: Soppressione vecchio Cimitero di Chatillon

All.2

AL SINDACO di

11020

CHATILLON

Nel restituire approvata, con invito a provvedere per gli spostamenti di quelle tombe meritevoli di conservazione per le loro caratteristiche costruttive o per motivi riferentisi alla situazione locale, si invita la S.V. a disporre perchè da parte del Tecnico Comunale siano presi accordi con la Soprintendenza AA.BB.AA. per lo studio del problema e per informare i principali sottoscrittori dell'opposizione contro la soppressione di cui si unisce copia, sul provvedimento adottato.

Si attende un cenno di assicurazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

F/ra

12 AGO 1972

campo sp
imitero.

di Poli

e e Provi

la quale
i infra i
o Fulvio,
favorevo

à a nord d
descritto

o uso, dov
due metri
l'ossario

enti sepol
oglie morta
aranno osse
golamento d
830.

ALLEGATO 0.3

Provvedimento dirigenziale n. 4304 del 16.08.2024 del *Dipartimento ambiente, valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria* dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente della *Regione Autonoma Valle d'Aosta*

R VDA I 81.00.00/AOO I 21/08/2024 IPROT. 0006207-P - Doc. firmato digitalmente da: LUCA FRANZOSO

COMUNE DI CHATILLON - Prot 0012306 del 21/08/2024 Tit VI Cl 1 Fasc

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

**Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de
l'environnement**
Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente

Al Comune di
11024 CHATILLON
PEC: protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it

Réf. n° - Prot. n. /TA

e, p.c. Al Coordinatore del
Dipartimento programmazione, risorse idriche
e territorio
SEDE

N/ réf. - Ns. rif. Prot. n. 2831/VIAVAS in data 09/04/2024

< Saint-Christophe,

Alla Struttura pianificazione territoriale
Dipartimento programmazione, risorse idriche
e territorio
SEDE

ALLEGATO: 1 pdf

Alla Struttura patrimonio paesaggistico e
architettonico
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
SEDE

Alla Struttura patrimonio archeologico e
restauro beni monumentali
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
SEDE

All'Unità organizzativa pianificazione
territoriale e diversificazione aziendale
Dipartimento agricoltura
SEDE

All'Ufficio autorizzazioni beni architettonici e
contributi
Dipartimento soprintendenza per i beni e le
attività culturali
SEDE

Al Coordinatore del
Dipartimento ambiente
SEDE

MD/mf R\DEL-VIAVAS\posta in partenza\Comunicazione PD +50+ 202+ 2+0816 +50+ Chatillon_vsp 2 al PRG.odt

Département de l'environnement
Evaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air

Dipartimento ambiente
Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
46, Rue Grand Chemin - Lieu-dit Le Grand-Chemin
téléphone +39 0165 27.2143
télécopie +39 0165 27.2119

11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Loc. Le Grand-Chemin - Rue Grand Chemin, 46
telefono +39 0165 27.2143
fax +39 0165 27.2119

www.regione.vda.it
C.F. 80002270074
PEC: territorio_ambiente@pec.regione.vda.it

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

OGGETTO: Provvedimento dirigenziale n. 4304, in data 16 agosto 2024, concernente la dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998.

Si comunica che con Provvedimento dirigenziale n. 4304, in data 16 agosto 2024, di cui si allega copia, è stata espressa la non assoggettabilità a procedura di VAS della variante di cui trattasi.

Distinti saluti.

In vacanza del Dirigente
Il Coordinatore
Luca FRANZOSO
(Documento firmato digitalmente)



LUCA FRANZOSO
REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA
DIRIGENTE
21.08.2024 07:50:18
GMT+01:00



ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4304 in data 16-08-2024

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ A PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE N. 2, AL PRG DEL COMUNE DI CHÂTILLON, AI SENSI DELL'ART. 12BIS DELLA L.R. 11/1998.

In vacanza del Dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, il
Coordinatore

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 575 in data 22 maggio 2023 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di primo livello al sottoscritto;

richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante: “normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;

richiamato, in particolare, l’articolo 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, che dispone la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) attribuendo alla Struttura regionale competente in materia il compito di verificare i possibili effetti significativi sull’ambiente della variante urbanistica ed esprimere conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità;

rilevato che in data 3 aprile 2024 da parte del Comune di Châtillon, è pervenuta alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria, la documentazione relativa alla variante sostanziale parziale n. 2 al PRG, per la verifica di assoggettabilità a VAS della medesima;

rilevato che la suddetta variante è funzionale alle seguenti modifiche:

1) Sottozona Ee09* - Chateau de Châtillon

1.1 - nell’ampliamento della sottozona Ee09*, mediante acquisizione di area ricompresa nella sottozona Ab01*- Bourg (Fg. 38 mappale con identificativo A) che, conseguentemente, si riduce;

1.2 - nell’implementazione degli usi e delle attività ammissibili nella sottozona Ee09*, con l’inserimento di b14) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: attività apistiche, di cui al comma 2 dell’art. 13 delle NTA;

1.3 - nell’implementazione degli interventi ammissibili nella sottozona Ee09*, con l’inserimento di NC - interventi di nuova costruzione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 11 delle NTA.

2) Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

2.1 - nell’aggiornamento delle Tavole prescrittive P1.2 - scala 1:5.000 e P1.6 - scala 1:2.000 con l’inserimento del simbolo di “edificio documento” sui fabbricati costituenti la stazione ferroviaria, individuati catastalmente al Fg. 43, mappale 79 subalterni 4,5 e 6 del comune di Châtillon;

2.2 - nell’aggiornamento della lett. b) del comma 2 dell’art. 23 delle NTA, con l’inserimento dei fabbricati costituenti la stazione ferroviaria.

rilevato che nell’ambito della procedura istruttoria la Struttura competente ha ritenuto di individuare i seguenti soggetti aventi competenze in materia ambientale e territoriale consultati tramite comunicazione di inizio procedimento in data 9 aprile 2024:

- il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, la Struttura pianificazione territoriale, la Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, la Struttura patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, l’Ufficio autorizzazioni beni architettonici e contributi, l’Unità organizzativa pianificazione territoriale e diversificazione aziendale;

rilevato che nell’ambito delle suddetta consultazione sono pervenute da parte dei soggetti competenti consultati le seguenti osservazioni:

Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio:

“In riferimento alla richiesta formulata da codesta struttura, trasmessa con la nota prot. n. 2831 del 09/04/2024 (ns. rif. prot. n. 3588/DDS del 10/04/2024), riguardante l’ampliamento della sottozona Ee09, l’implementazione degli usi e delle attività ammissibili nella sottozona Ee09 (inserimento attività apistiche e nuova costruzione) e la classificazione della stazione ferroviaria, lo scrivente Dipartimento predispone la propria istruttoria rispetto ai criteri di valutazione allegati.

Istruttoria

Proposta n°1

L'area interessata dalla proposta di ampliamento della sottozona Ee09 non ricade in ambiti vincolati di competenza dello scrivente Dipartimento, non si ravvisano pertanto motivi ostativi alla proposta in oggetto.

La proposta non interferisce con il PTA.

Relativamente agli aspetti di coerenza della proposta con la gestione sostenibile dei suoli alpini, si chiede che per l'adozione della variante da parte del Comune, si provveda a compilare la tabella in allegato, motivando la previsione in oggetto anche in relazione ai principi della Carta Nazionale in tema di gerarchia di consumo di suolo.

Proposta n°2

La stazione ferroviaria ricade parzialmente in area vincolata a bassa pericolosità per inondazioni (fascia C), non si ravvisano pertanto motivi ostativi alla proposta in oggetto.

La proposta non interferisce con il PTA ed è coerente con i principi di gestione sostenibile dei suoli alpini.

Conclusioni

In relazione ai predetti aspetti di competenza e ai criteri di valutazione riportati in allegato, in considerazione dei contenuti del rapporto preliminare di assoggettabilità a V.A.S. e in relazione alle componenti ambientali considerate, non si ritiene necessario sottoporre a valutazione ambientale strategica la variante in oggetto.

Si chiede che per le successive fasi autorizzative, per quanto attiene all'ampliamento della sottozona Ee09, sia compilata la tabella allegata in tema di gestione sostenibile dei suoli alpini e sia giustificata in relazione alla land take hierarchy (Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo).

Allegato:

Criteri di valutazione del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio in relazione alle verifiche di assoggettabilità a VAS delle varianti al PRG:

alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con le condizioni di pericolosità del territorio comunale come rappresentate nelle cartografie degli ambiti redatte ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 e 41 della l.r. n. 11/1998, tenendo presente le indicazioni riportate nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2939/2008, nonché le successive modificazioni ad essa apportate, e rispetto alle istruttorie condotte in sede di valutazione dell'adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998. Si ricorda altresì che sulla base delle disposizioni dello scrivente Dipartimento, in sede di adeguamento del PRG al PTP e alla l.r. 11/1998, non è ammessa la realizzazione di parcheggi, viabilità comunali e aree di sicurezza in aree interessate da vincoli di media e elevata pericolosità, per frane, inondazioni, colate detritiche e valanghe, a meno che non venga attestata l'assenza di alternative percorribili o l'utilizzo stagionale compatibile, e, unicamente in tali casi, si richiede di definire o specifici interventi di messa in sicurezza o regole di gestione in sicurezza delle aree adibite a parcheggio;

- all'ammissibilità della variante rispetto alle norme cogenti della difesa dei territori dai rischi idrogeologici, ai sensi della dGR 2939/2008 e degli articoli 35, 36 e 37 della l.r. 11/1998, rispetto alle distanze dai corsi d'acqua naturali, ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/1998, rispetto alle occupazioni demaniali, ai sensi del RD 523/1904 e rispetto disciplina delle aree umide e laghi di cui all'articolo 34 della l.r. 11/1998 e s.m.i.;

- alla coerenza delle indicazioni urbanistiche della variante con gli obiettivi del Piano regionale di tutela delle acque, in tema di tutela e razionale utilizzo delle risorse idriche e rispetto agli articoli 19, 42 e 43 delle NA del PTA;

rispetto alle modifiche proposte nelle sottozone di tipo E e nelle sottozone di tipo F, alla coerenza in merito alle buone pratiche di tutela del suolo alpino e di uso sostenibile dello stesso, ai contenuti del protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell'ambito della difesa del suolo, alla Strategia del Suolo per il 2030 della Commissione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione del suolo ([2021/2548\(RSP\)](#)) e alla Carta nazionale dei principi sull'uso sostenibile del suolo, in relazione alla gerarchia di consumo di suolo (land take hierarchy). Si chiede

inoltre di integrare le informazioni relative al consumo di suolo rispetto ai servizi ecosistemici da esso supportati al fine di individuare le specifiche misure di compensazione connesse alle proposte urbanistiche.

Sottozona di PRG attuale	Tipologia suolo cartografata o di riferimento per analogia o rilievi	Servizi ecosistemici attuali (numero e tipologia)	Sottozona di PRG in previsione e / apposizione di retino/progetto	Servizi ecosistemici in previsione (numero e tipologia)	Mq di suolo consumato o impermeabilizzato in previsione	Livello di compromissione	Misure di compensazione
	https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavscat/?repertorio=SOIL_MAP	https://mappe.regione.vda.it/pub/geonavscat/?repertorio=SOIL_MAP scaricare il documento in formato pdf (note illustrative alla carta dei suoli) capitolo servizi ecosistemici relativo a UC diagrammi servizi ecosistemici relativi a UC	Proposta di modifica PRG	Valutazione del professionista	Valutazione del professionista	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici persi e ai mq di suolo eventualmente consumati	Da valutare in relazione ai servizi ecosistemici persi e ai mq di suolo eventualmente consumati

”;

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“Per quanto di competenza, in relazione all’istanza di parere presentata da codesta Amministrazione, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG vigente del Comune di Châtillon, al fine di esprimere il parere di competenza, si richiedono le seguenti integrazioni inerenti alla componente n. 1 - sottozona Ee09* - Château de Châtillon:

1. si rileva che la destinazione d’uso b13) “altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche” è compatibile con il vincolo di cui all’articolo 40 delle norme di attuazione del PTP, gravante sulla sottozona Ee09*; tuttavia è necessario confinare la destinazione d’uso b14) “attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: attività apistiche” alla sola area in ampliamento dell’ex cimitero;
2. stante l’intento di realizzare un apiario olistico, individuando oltre all’attività dell’apicoltura quelle inerenti al turismo, alla didattica e alla terapia, si consiglia di specificare in norma che tutte le attività sono “indispensabili per eliminare elementi o fattori degradanti e per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree”;
3. gli interventi di “nuova costruzione”, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 11, delle NTA devono essere limitati alla sola area ex-cimiteriale oggetto di recupero e riqualificazione;
4. occorre individuare gli indici urbanistici ed edilizi applicabili nell’esecuzione degli interventi di nuova costruzione;
5. stante le disposizioni dell’articolo 97 del DPR 285/1990 “Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria” e l’identificazione al catasto dell’area di cui è caso quale “Champ de Corps”, si richiede al Comune di chiarire che siano trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione e che il terreno del cimitero soppresso sia stato diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa al tempo eventualmente rinvenute siano state depositate nell’ossario comune del nuovo cimitero, che pare essere dei primi decenni del ‘900;
6. tuttavia, visto che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, le stesse sono soggette al dettato dell’articolo n. 41, c.4, e dell’allegato I.8 del d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede la redazione di una Verifica Preventiva dell’Interesse

Archeologico, o in alternativa la richiesta di motivata esenzione, da trasmettere a questa Soprintendenza per le valutazioni di competenza.”;

Unità organizzativa pianificazione territoriale e diversificazione aziendale:

“Vista la documentazione relativa alla richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12bis della l.r. 11/1998, per “variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon”, acquisita al prot. n. 4971/AGR in data 9 aprile 2024, con la presente si comunica che, per quanto di competenza, non ci sono osservazioni in merito all’assoggettabilità della variante in oggetto.

Si rileva, tuttavia, che:

1. l’attività b14, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi e quindi anche l’intervento di nuova costruzione, deve essere limitata alla sola area oggetto di recupero e riqualificazione;
2. l’uso e l’intervento introdotti in variante sono adeguati per la realizzazione di manufatti destinati alla conduzione di un’attività d’impresa riconducibile ad una impresa agricola.”;

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 2831 del 9 aprile 2024, in considerazione della documentazione allegata e delle analisi contenute nel Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione territoriale, in merito alle proposte di variante elencate nell’elaborato “Relazione” si formulano le seguenti osservazioni.

Componente di variante n. 1: sottozona Ee09* - Château de Châtillon La variante si articola nelle seguenti modificazioni alla sottozona Ee09*:

- 1.1 - ampliamento della sottozona Ee09*, mediante acquisizione di area ricompresa nella sottozona Ab01*- Bourg;
- 1.2 - implementazione degli usi e delle attività ammissibili nella sottozona Ee09*, con l’inserimento dell’uso b14) “attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: attività apistiche”, di cui al comma 2, articolo 13, delle NTA;
- 1.3 - implementazione degli interventi ammissibili nella sottozona Ee09*, con l’inserimento dell’intervento NC – “interventi di nuova costruzione”, di cui alla lettera b), comma 1, articolo 11, delle NTA.

La Relazione evidenzia che la variante “è motivata dalla volontà di rendere fattibile l’intervento di realizzazione di un apiario olistico sul terreno dell’ex cimitero comunale di Châtillon [...];

l’idea alla base del progetto dell’apiario olistico è quella di collegare l’attività dell’apicoltura al turismo, alla didattica e alla terapia”. Inoltre, la variante è volta a consentire la riqualificazione dell’“area dell’ex cimitero di Châtillon, attualmente in stato di abbandono e degrado”.

Per il raggiungimento delle finalità descritte, la variante propone l’ampliamento della sottozona Ee09*, mediante acquisizione dell’area dell’ex cimitero comunale di Châtillon attualmente ricompresa della sottozona Ab01*- Bourg che, conseguentemente, si riduce. Inoltre, sono introdotti, nell’ambito della sottozona Ee09*, l’attività b14), di cui al comma 2 dell’articolo 13 delle NTA, “attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell’assetto infrastrutturale: attività apistiche” e l’intervento di nuova costruzione di cui alla lettera b), comma 1, articolo 11, delle NTA.

Rientrando nel caso di cui alla lettera comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 11/1998, la variante si configura come variante sostanziale parziale in quanto è riconducibile a quelle modificazioni al PRG che “comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP”.

Rispetto alle singole azioni previste della proposta di variante si formulano le seguenti osservazioni:

- a fronte dell'esigenza del Comune di riqualificare l'area dell'ex cimitero di Châtillon attualmente in stato di abbandono e degrado ammettendo nuove attività, si rileva che l'intervento di nuova costruzione è inserito in tabella e si riferisce all'intera sottozona. Si ritiene invece che la nuova costruzione debba essere limitata alla sola area oggetto di recupero e riqualificazione;
- per le stesse ragioni si ritiene che l'attività b14) "attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche" non possa essere estesa all'intera sottozona;
- qualora ritenuto utile dal Comune, per quanto di competenza, si ritiene d'altra parte ammissibile l'inserimento sull'intera sottozona della destinazione d'uso b13) "altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche";
- non risulta, infine, chiaro quali siano gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi applicabili nell'esecuzione dell'intervento di nuova costruzione.

Con riferimento alla proposta di variante nel suo complesso si evidenziano i seguenti aspetti.

Il contesto territoriale è gravato dal vincolo di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP in quanto è individuato dal PRG quale area di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

Gli usi e l'intervento introdotti in variante sono adeguati per la realizzazione di manufatti destinati alla conduzione di un'attività d'impresa riconducibile ad un'azienda agricola. Le modificazioni dei luoghi dovute all'allestimento dell'apiario olistico comprensivo di tutte le costruzioni e i manufatti e servizi connessi non potranno, pertanto, avere finalità d'uso diverse da quella agricole.

Nell'ambito della formulazione proposta della variante, solo nella circostanza sopra definita rispetto all'utilizzo aziendale agricolo, gli interventi edilizi risulteranno coerenti con la disciplina dell'articolo 40, comma 2, lettera a), delle NAPTP e potranno, pertanto, essere assentiti dal Comune in assenza di una deroga alle norme cogenti e prevalenti del PTP. Si fa presente inoltre che, qualora la gestione dell'apiario olistico sia riconducibile a forme imprenditoriali non agricole e l'uso non corrisponda a quello di cui alla lettera b14), comma 2, articolo 13 delle NTA, l'attività immaginata dal Comune non risulterebbe comunque realizzabile.

Inoltre, si ricorda al Comune che l'area cimiteriale dismessa in cui si colloca l'intervento è soggetta alle disposizioni delle leggi statali in ambito igienico sanitario. In particolare si sottolinea la rilevanza dell'articolo 97 del DPR 285/1990 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria" che si riporta:

"1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero."

Prima di destinare il terreno ad altro uso, si ritiene quindi necessario che il Comune dimostri che la disposizione è rispettata, ovvero che siano passati almeno 15 anni dall'ultima inumazione e che sia stato effettuato l'intervento di cui al punto 2 dell'articolo, al fine di superare le limitazioni di natura igienico sanitaria.

In considerazione delle valutazioni sopra riportate, in assenza delle precisazioni e integrazioni necessarie, non si ritiene di poter valutare gli effetti ambientali generati dalla variante.

Componente di variante n. 2: classificazione stazione ferroviaria di Châtillon La variante si articola nelle seguenti modificazioni:

2.1 - aggiornamento delle Tavole prescrittive P1.2 - scala 1:5.000 e P1.6 - scala 1:2.000 con l'inserimento del simbolo di "edificio documento" sui fabbricati costituenti la stazione ferroviaria, individuati catastalmente al Fg. 43, mappale 79 subalterni 4,5 e 6 del comune di Châtillon;

2.2 - aggiornamento della lett. b) del comma 2 dell'art. 23 delle NTA, con l'inserimento dei fabbricati costituenti la stazione ferroviaria.

La relazione riporta che la componente della Variante è "motivata dall'esigenza dell'amministrazione comunale di classificare gli edifici costituenti la stazione ferroviaria di Châtillon siti in Rue de La Gare n.1 in sottozona Fa02*", procedendo contestualmente all'adeguamento degli elaborati grafici e normativi del PRG.

I fabbricati della stazione ferroviaria sono quindi classificati come edifici documento (B), con specifica 4 - "edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici".

Valutata la componente di variante proposta, per quanto di competenza, non si rilevano effetti ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della stessa.";

dato atto che, a seguito delle osservazioni ricevute, la Struttura competente ha ritenuto di sospendere il procedimento in corso in data 15 maggio 2024, chiedendo al Comune proponente di approfondire i vari aspetti segnalati;

dato atto che durante il periodo di sospensione del procedimento è pervenuto, per conoscenza, il seguente parere:

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

"Per quanto di competenza, in relazione alla componente di variante n. 1 - sottozona Ee09* - Château de Châtillon, si comunica che la documentazione da voi trasmessa è ritenuta sufficiente in quanto l'allora Presidente della Giunta regionale, con Decreto n. 671 del 16.05.1989, aveva reso l'area del vecchio cimitero libera e "disponibile alla realizzazione di un'opera pubblica".

Ai fini di una corretta disamina delle problematiche di natura archeologica relative al sepolcreto in oggetto, e ai contesti cimiteriali in generale, è importante sottolineare come il "cimitero vecchio" di Châtillon sia stato realizzato attorno al 1836/37, non prima, su appezzamenti precedentemente utilizzati a vigna di proprietà del conte di Challant, al termine di una serie infinita di cause e modifiche alle proposte di delocalizzare il cimitero più antico, sito, come di norma, attorno alla chiesa, oggetto a sua volta di un completo rifacimento nel 1902. Ne consegue che a livello archeologico l'area del "cimitero vecchio" e le sepolture in essa contenute non presentano antichità sufficiente a impedirne una "bonifica" secondo i dettami delle vigenti leggi statali in ambito igienico sanitario. In particolare si sottolinea come l'applicazione del comma 2 dell'articolo 97 del DPR 285/1990 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria", che prevede che "prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero", non avrebbe potuto essere integralmente applicato, nelle fattispecie di tutela archeologica, in caso di manufatti e camposanti antecedenti il XIX secolo.";

rilevato che in data 15 luglio 2024 il Comune proponente ha trasmesso nuova documentazione approfondita ed integrata e pertanto la Struttura competente in data 22 luglio 2024 ha riattivato il procedimento con richiesta di eventuali nuove osservazioni da parte dei soggetti consultati, alla luce della suddetta documentazione;

preso atto pertanto che sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni:

Struttura pianificazione territoriale:

“In riferimento alla vs. nota prot. n. 5579 del 22 luglio 2024, in considerazione della documentazione integrativa allegata e delle analisi contenute nel Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS modificati a seguito della sospensione del procedimento in data 15/05/2024, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione territoriale, in merito alle proposte di variante si formulano le seguenti osservazioni.

Con riferimento alla **componente di variante n. 1, concernente l'ampliamento della sottozona Ee09*** - Château de Châtillon, l'implementazione degli usi ammessi (destinazione d'uso b14 “attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche”, di cui al comma 2, articolo 13, delle NTA) e l'inserimento dell'intervento di nuova costruzione (lettera b, comma 1, articolo 11, delle NTA), si prende atto che la nuova formulazione della variante recepisce le richieste di modificazione e integrazione formulate con la nostra precedente nota prot. n. 4631 del 08/05/2024 della quale se ne richiamano i contenuti e le indicazioni generali espresse sull'ipotesi di variante.

Nella documentazione aggiornata, infatti, la nuova destinazione d'uso e l'intervento di nuova costruzione introdotti sono stati limitati alla sola area dell'ex cimitero di Châtillon oggetto di recupero e riqualificazione, come precedentemente richiesto dalla scrivente Struttura.

Inoltre, gli indici e i parametri urbanistici ed edilizi in ultimo introdotti, applicabili nell'esecuzione dell'intervento di nuova costruzione, si ritengono coerenti con le esigenze del Comune di “rendere fattibile l'intervento di realizzazione di un apiario olistico sul terreno dell'ex cimitero comunale di Châtillon” e di consentire la riqualificazione dell'area “attualmente in stato di abbandono e degrado”.

In considerazione delle modificazioni e delle integrazioni apportate alla proposta di variante, per quanto di competenza, dal punto di vista prettamente urbanistico e della pianificazione del territorio, non si rilevano effetti negativi significativi tali da richiedere che la variante sia da assoggettare a VAS.

Rispetto alle disposizioni delle leggi statali in ambito igienico sanitario a cui è soggetta l'area cimiteriale dismessa in cui si colloca l'intervento previsto dal Comune, si prende atto della documentazione integrativa trasmessa e **si ricorda nuovamente che prima di destinare il terreno ad altro uso è necessario che sia verificato, nell'ambito del procedimento in capo al Comune relativo all'autorizzazione della modificazione della destinazione d'uso dell'area, il rispetto dell'articolo 97 del DPR 285/1990 “Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria”.**

Con riferimento alla componente di variante n. 2, relativa alla classificazione dei fabbricati della stazione ferroviaria di Châtillon, come già espresso con la nostra precedente nota prot. n. 4631 del 08/05/2024, per quanto di competenza, non si rilevano effetti ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS della variante.”;

Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio:

“In riferimento al riavvio del procedimento da parte di codesta struttura, con la nota prot. n. 5579 del 22/07/2024 (ns. rif. prot. n. 6944/DDS del 23/07/2024), riguardante la variante in oggetto, lo scrivente Dipartimento richiama quanto precedentemente espresso con la nota prot. n. 4086/DDS del 22/04/2024, in merito alla verifica in oggetto, ovvero non ritiene necessario sottoporre la variante in argomento a valutazione ambientale strategica.

Si rileva inoltre che gli aspetti relativi alla matrice suolo sono stati analizzati a pagina 14 del rapporto preliminare ambientale. **Si ricorda infine che le misure di compensazione individuate dovranno essere parte integrante dei progetti che interesseranno la sottozona Ee09. A tal proposito si richiede di inserire le predette misure di compensazione nella specifica scheda di sottozona Ee09.”;**

Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali:

“Per quanto di competenza, in relazione all'istanza di parere presentata da codesta Amministrazione, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante sostanziale parziale

n. 2 al PRG vigente del Comune di Châtillon, e preso atto delle integrazioni al progetto, si esprimono le seguenti considerazioni.

Questa Soprintendenza ritiene che la variante possa essere esclusa dal processo di V.A.S. in quanto è comunque assicurata la tempestiva e completa informazione ai cittadini, per garantirne il processo partecipativo, con la pubblicazione della variante stessa (nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune), pertanto non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, lett. d), della l.r. 06.04.1998, n. 11.

Tuttavia, in sede della successiva fase di parere, in adempimento delle disposizioni di cui alla l.r. 11/98, si chiede nuovamente, come già espresso al punto 6 della precedente richiesta di integrazioni (prot. n. 3524/TP del 29.04.2024), di trasmettere alla scrivente per le valutazioni di competenza una Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, o in alternativa l'istanza di motivata esenzione, stante che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, per cui le stesse sono soggette al dettato dell'articolo n. 41 c.4 e dell'allegato I.8 del d.lgs. n. 36 del 2023.”;

atteso pertanto che:

- in relazione alle osservazioni ricevute nel corso dell'istruttoria, la variante presentata è stata oggetto di approfondimenti e integrazioni, a seguito delle quali si rileva che, nel complesso, non sono stati segnalati effetti negativi significativi sull'ambiente tali da necessitare un approfondimento della medesima mediante un processo di VAS;
- si invita il Comune proponente a tenere adeguatamente in considerazione le osservazioni formulate dai soggetti competenti consultati,

DECIDE

- 1) di dichiarare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12bis, comma 5, della l.r. 11/1998, della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon;
- 2) di motivare la non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) della variante di cui al punto 1), in quanto la medesima, nel complesso, non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente;
- 3) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 4) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO -

ALLEGATO 0.4

**DGR n. 343 del 31.03.2025 avente ad oggetto "... Proposta al Comune di
modificazioni ..."**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
 Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
 Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 marzo 2025

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentuno minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. 343 OGGETTO :

COMUNE DI CHÂTILLON - VARIANTE SOSTANZIALE PARZIALE N. 2 AL PIANO REGOLATORE COMUNALE VIGENTE, IL CUI TESTO DEFINITIVO È STATO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 23 DICEMBRE 2024. PROPOSTA AL COMUNE DI MODIFICAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15BIS, COMMA 8 DELLA L.R. 11/1998.

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

Riferisce che il piano regolatore generale (PRG) vigente del Comune di Châtillon è stato adeguato al Piano Territoriale Paesistico (PTP) e alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 con apposita variante sostanziale generale approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28 dicembre 2017.

Comunica che il Comune di Châtillon ha predisposto la variante sostanziale parziale n. 2 al PRG e ha richiesto, il 3 aprile 2024, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica ai sensi degli articoli 15bis, comma 1 e 12bis, comma 5 della l.r. 11/1998.

Comunica altresì che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG si è conclusa con l'adozione del provvedimento dirigenziale n. 4304 del 16 agosto 2024 che ha stabilito la non assoggettabilità a procedura di VAS della variante in esame.

Riferisce che il Comune di Châtillon ha, quindi, predisposto il testo preliminare della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG e lo ha adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 ottobre 2024 e, in seguito, ha provveduto a depositare gli elaborati costituenti la variante in pubblica visione per quarantacinque giorni consecutivi a partire dal 5 novembre 2024, al fine di consentire ai cittadini di esprimere osservazioni sui contenuti della variante.

Informa, inoltre, che il Comune di Châtillon il 23 dicembre 2024 ha adottato il testo definitivo della variante, con deliberazione n. 66, prendendo atto che durante il periodo di pubblicazione non è stata presentata alcuna osservazione.

Riferisce, quindi, che il Comune di Châtillon ha trasmesso la variante sostanziale parziale n. 2 alla struttura Pianificazione territoriale con nota prot. n. 391 del 9 gennaio 2025, ricevuta dalla Struttura pianificazione territoriale il 10 gennaio 2025 (prot. n. 204/PT).

Precisa che la variante di cui all'oggetto è costituita dai seguenti elaborati:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23 ottobre 2024 di adozione del testo preliminare della variante;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23 dicembre 2024 di adozione del testo definitivo della variante;
- Relazione;
- Allegati cartografici e normativi.

Riferisce che la variante presenta i seguenti contenuti:

- ampliamento della sottozona Ee09* - *Château de Châtillon* mediante acquisizione di area ricompresa nella sottozona Ab01* - *Bourg* e contestuale implementazione degli usi ammessi e inserimento dell'intervento di nuova costruzione;
- sottozona Fa02* - *Stazione ferroviaria*: classificazione dei fabbricati della stazione ferroviaria di Châtillon.

Comunica che la Conferenza di pianificazione, di cui all'articolo 15bis, comma 6, della l.r. 11/1998, si è riunita il giorno 11 marzo 2025 e ha espresso, sulla base dell'istruttoria (prot. n.

1784/PT del 28/02/2025) curata dal funzionario responsabile, la valutazione, le cui conclusioni sono di seguito riportate:

« (omissis)

LA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

- esaminato il testo definitivo della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon, trasmesso con nota prot. n. 391 del 09/01/2025, ricevuta dalla struttura Pianificazione territoriale il 10/01/2025 (prot. n. 204/PT);

- tenuto conto degli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS, a cui la variante è stata sottoposta, formalizzati con provvedimento dirigenziale n. 4304 del 16/08/2024 che ha stabilito la non assoggettabilità a VAS della variante in esame della Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria;

- verificato che i contenuti della variante sostanziale parziale sono coerenti con quanto stabilito nel richiamato provvedimento dirigenziale di non assoggettabilità a VAS della variante stessa

- preso atto dei seguenti pareri espressi dalle strutture regionali:

Dipartimento Agricoltura, prot. n. 923 del 04/02/2025

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, prot. n. 1115 del 10/02/2025

Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, prot. n. 1129 del 10/02/2025

Struttura Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, prot. n. 2025 del 06/03/2025 (parere, positivo senza condizioni, pervenuto successivamente alla chiusura dell'istruttoria);

- evidenziato che il procedimento di cui all'articolo 15bis della l.r. 11/1998 è stato avviato il 10/01/2025 e che, ai sensi dello stesso articolo, i lavori della Conferenza di pianificazione devono concludersi entro sessanta giorni (ovvero entro l'11 marzo 2025), mentre la Giunta regionale deve esprimersi entro i successivi trenta giorni (ovvero entro il 10 aprile 2025);

- constatata l'adeguatezza degli elaborati presentati ad illustrare i contenuti della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon;

- vista l'istruttoria redatta dal funzionario responsabile, prot. n. 1784 del 28/02/2025;

- dopo adeguata discussione,

ha espresso, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 6, della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, una

VALUTAZIONE

positiva della variante sostanziale parziale n. 2 al PRG del Comune di Châtillon, condizionata al recepimento delle seguenti prescrizioni:

- Relazione, paragrafo 6. Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relative motivazioni: correggere il refuso inerente alla Densità fondiaria (I), sostituendo le parole “* una o più unità fabbricative per un massimo di 100² m di SUR” con le parole “* una o più unità fabbricative per un massimo di 100 m² di SUR”.”;

- NTA, articolo 66, comma 5, scheda sottozona Ee09* - Château de Châtillon: riportare la seguente nota alla scheda: "nell'area dell'ex cimitero comunale, stante che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, per cui le stesse sono soggette al dettato dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del d.lgs. n. 36/2023, è necessaria la trasmissione alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico per le valutazioni di competenza o, in alternativa, l'istanza di motivata esenzione.";
- NTA, articolo 66, comma 5, scheda sottozona Ee09* - Château de Châtillon: riportare la seguente nota alla scheda: "nell'area dell'ex cimitero comunale, l'autorizzazione della modificazione della destinazione d'uso dell'area cimiteriale è soggetta alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 97 del DPR 285/1990 "Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria";
- classificazione degli edifici ai sensi dell'articolo 52quater della l.r. 11/1998: l'edificio denominato "Caffè ristorante" (foglio 34, mappale 183) deve essere classificato "A - monumento", con la conseguente correzione dell'articolo 23 delle NTA e della Tavola P1. Coerentemente devono essere aggiornate le tavole della classificazione degli edifici con le modificazioni apportate agli edifici oggetto della variante (i fabbricati di stazione e l'edificio "Caffè ristorante")».

Rammenta, infine, che il Sindaco del Comune di Châtillon, sentito dalla Giunta regionale nel corso della seduta del 24 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 8, della l.r. 11/1998, non ha formulato specifiche osservazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamato il PRG vigente del Comune di Châtillon;
- b) richiamata la legislazione in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale;
- c) preso atto del provvedimento dirigenziale n. 4304 del 16 agosto 2024 che ha stabilito la non assoggettabilità a procedura di VAS della variante in esame;
- d) preso atto dell'istruttoria inerente alla variante in questione predisposta ai sensi dell'articolo 15bis, comma 5, della l.r. 11/1998 e assunta al protocollo con il n. 1784/PT in data 28 febbraio 2025;
- e) preso atto delle valutazioni conclusive formulate dalla Conferenza di pianificazione nel corso dei lavori svoltisi nel giorno 11 marzo 2025, che si è espressa in modo positivo all'approvazione della variante a condizione di correggere un errore materiale rilevato nella Relazione di variante, di integrare l'articolo 66, comma 5, scheda sottozona Ee09* delle NTA e di integrare la classificazione degli edifici, come sopra riportato;
- f) preso atto degli esiti dell'audizione del Sindaco del Comune di Châtillon nella seduta della Giunta regionale del 24 marzo 2025, il quale non ha espresso osservazioni di merito;
- g) constatata la necessità di correggere la Relazione di variante, integrare l'articolo 66, comma 5, scheda sottozona Ee09* delle NTA e di integrare la classificazione degli edifici, così come riportato negli esiti della Conferenza di pianificazione;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

- i) considerato che il Coordinatore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, in vacanza del Dirigente della Struttura pianificazione territoriale, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di condividere, subordinatamente al recepimento delle modificazioni proposte al punto successivo, i contenuti della variante sostanziale parziale n. 2 al vigente PRG del Comune di Châtillon, composta dei seguenti elaborati:
 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23/10/2024 di adozione del testo preliminare della variante;
 - Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 23/12/2024 di adozione del testo definitivo della variante;
 - Relazione;
 - Allegati cartografici e normativi;
2. di approvare le modificazioni da sottoporre al parere del Comune di Châtillon, come espresse dalla Conferenza di pianificazione nella seduta dell'11 marzo 2025, per l'introduzione delle medesime nella variante sostanziale parziale n. 2 al PRG, come di seguito descritto:

- Relazione, paragrafo 6. Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relative motivazioni: correggere il refuso inerente alla Densità fondiaria (I), sostituendo le parole “* una o più unità fabbricative per un massimo di 100² m di SUR” con le parole “* una o più unità fabbricative per un massimo di 100 m² di SUR”.”;

- NTA, articolo 66, comma 5, scheda sottozona Ee09* - Château de Châtillon: riportare la seguente nota alla scheda: “nell’area dell’ex cimitero comunale, stante che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, per cui le stesse sono soggette al dettato dell’articolo 41, comma 4 e dell’allegato I.8 del d.lgs. n. 36/2023, è necessaria la trasmissione alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico per le valutazioni di competenza o, in alternativa, l’istanza di motivata esenzione.”;

- NTA, articolo 66, comma 5, scheda sottozona Ee09* - Château de Châtillon: riportare la seguente nota alla scheda: “nell’area dell’ex cimitero comunale, l’autorizzazione della modificazione della destinazione d’uso dell’area cimiteriale è soggetta alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 97 del DPR 285/1990 “Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria”;

- classificazione degli edifici ai sensi dell’articolo 52quater della l.r. 11/1998: l’edificio denominato “Caffè ristorante” (foglio 34, mappale 183) deve essere classificato “A - monumento”, con la conseguente correzione dell’articolo 23 delle NTA e della Tavola P1. Coerentemente devono essere aggiornate le tavole della classificazione degli edifici con le modificazioni apportate agli edifici oggetto della variante (i fabbricati di stazione e l’edificio “Caffè ristorante”);

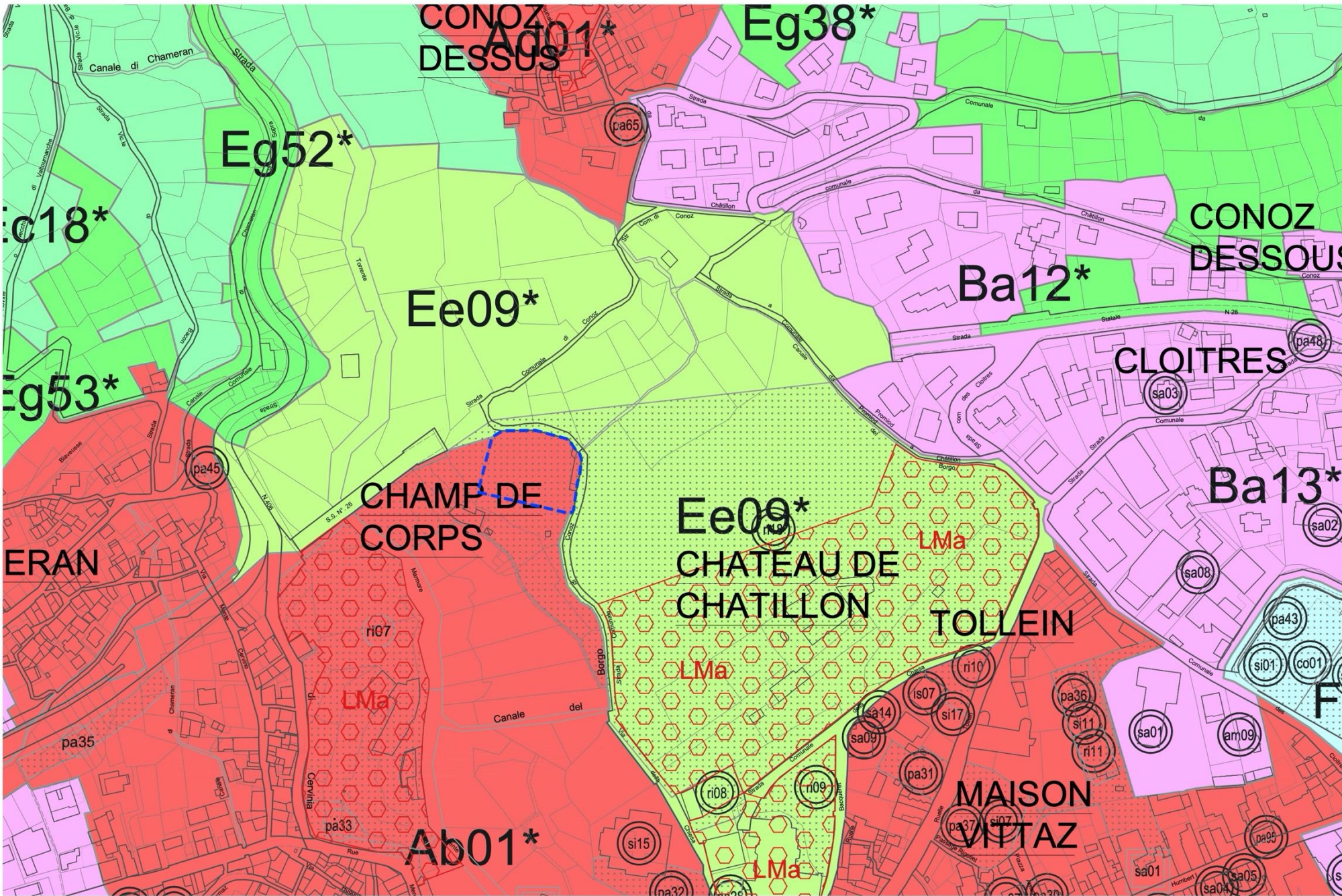
3. di stabilire che la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale trasmetta al Comune di Châtillon la presente deliberazione affinché il Comune deliberi l'accoglimento della proposta di modificazione oppure presenti proprie controdeduzioni e possa provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 15bis, commi 10 e 11, della l.r. 11/1998;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

ALLEGATO **1.1**

Componente di variante n. 1: Sottozona Ee09* - Château de Chatillon

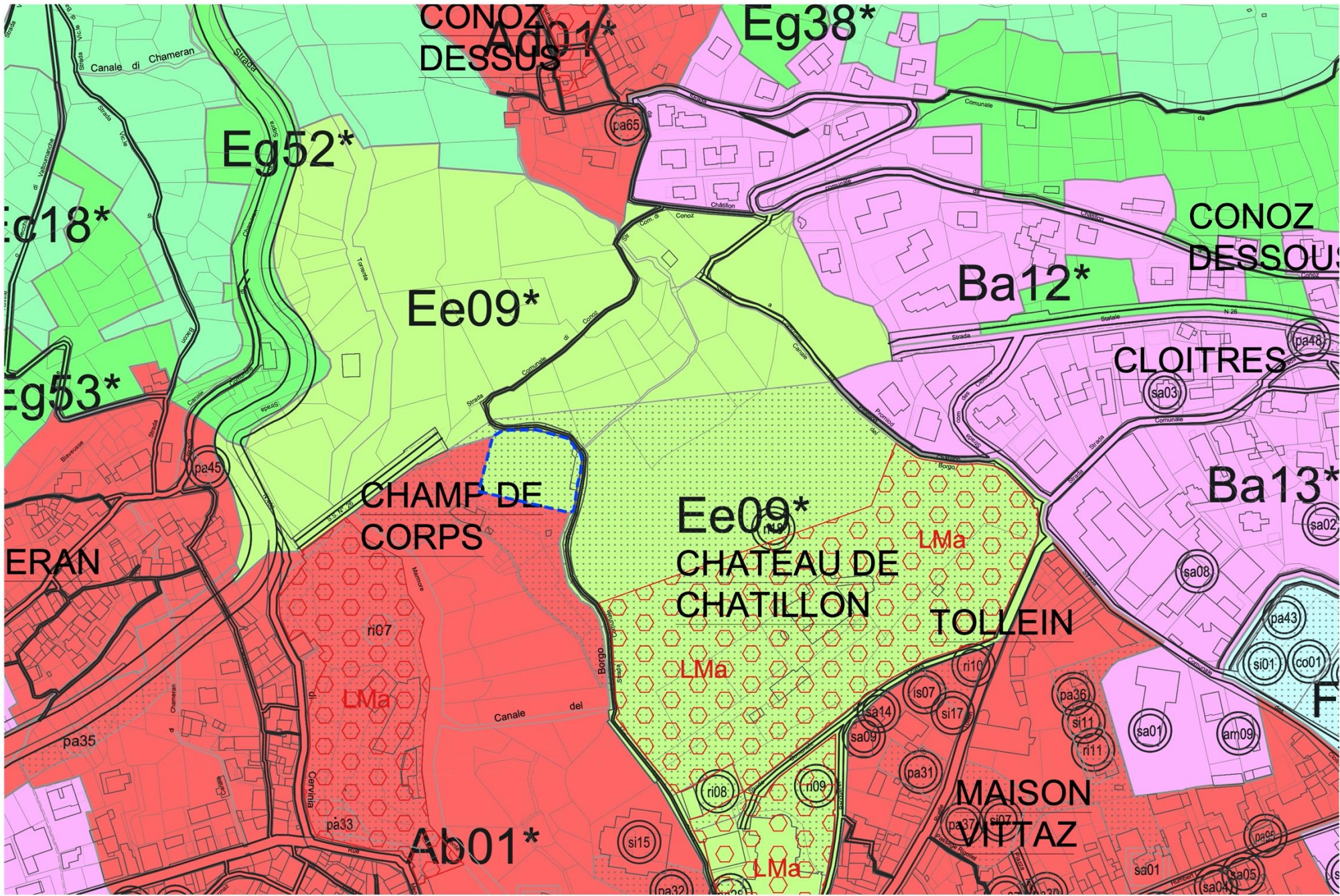
**Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Tavola P4.2 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della
viabilità del PRG* - scala 1:5.000**

Estratto **Tav. P4.2** - *Carta prescrittiva zonizzazione, servizi e viabilità del PRG - 1:5.000* - **VIGENTE**



Legenda:
 Area oggetto di *Variante* attualmente ricompresa in sottozona Ab01*, di cui si propone il trasferimento in Ee09*

Estratto **Tav. P4.2** - Carta prescrittiva zonizzazione, servizi e viabilità del PRG - 1:5.000 - **VARIANTE**



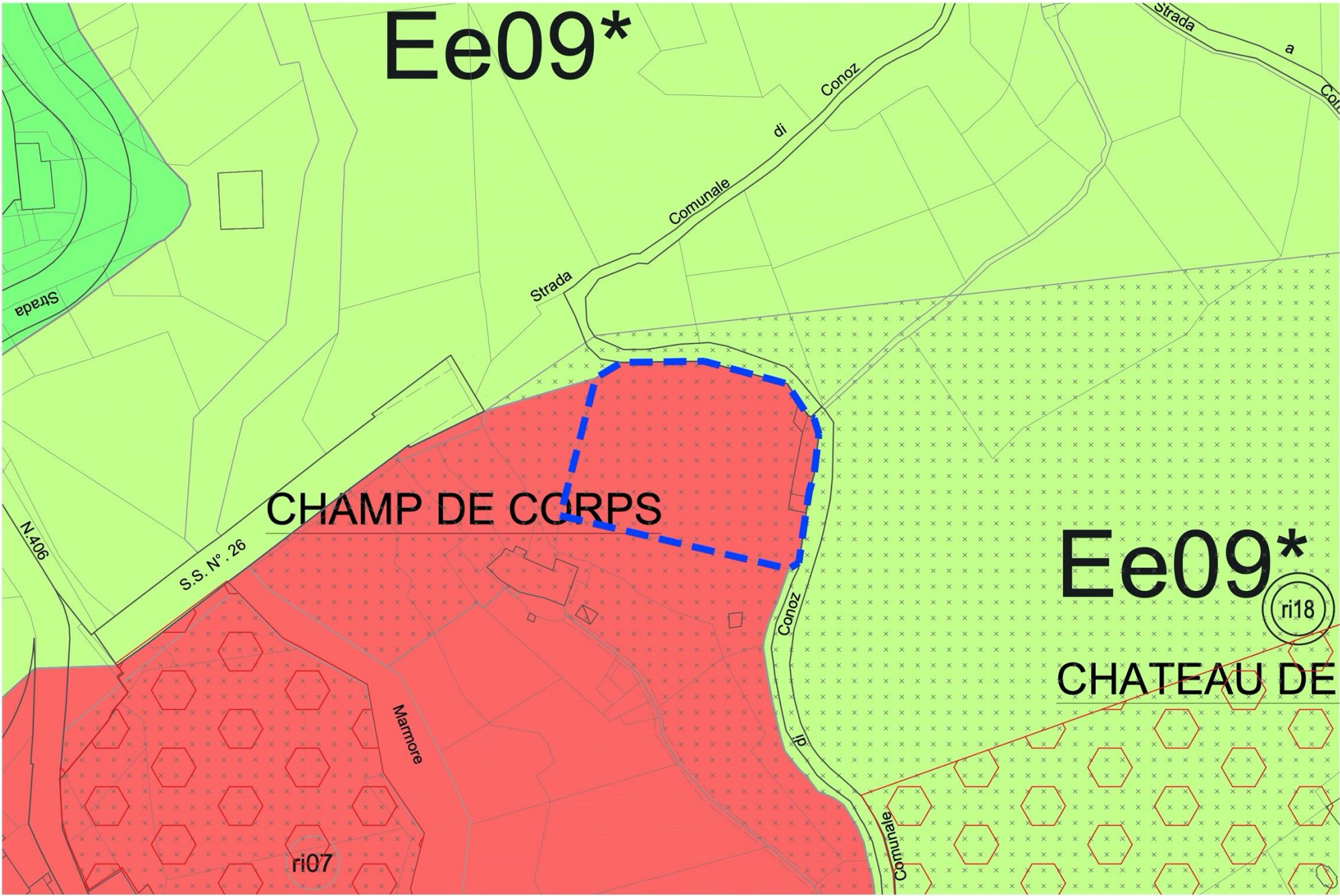
Legenda:
 Area oggetto di *Variante* attualmente ricompresa in sottozona Ab01*, di cui si propone il trasferimento in Ee09*

ALLEGATO **1.2**

Componente di variante n. 1: Sottozona Ee09* - Château de Chatillon

**Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Tavola P4.6 e P4.7 - *Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della
viabilità del PRG* - scala 1:2.000**

Estratto Tav. P4.6 e P4.7 - Carta prescrittiva zonizzazione, servizi e viabilità del PRG - 1:2.000 - **VIGENTE**

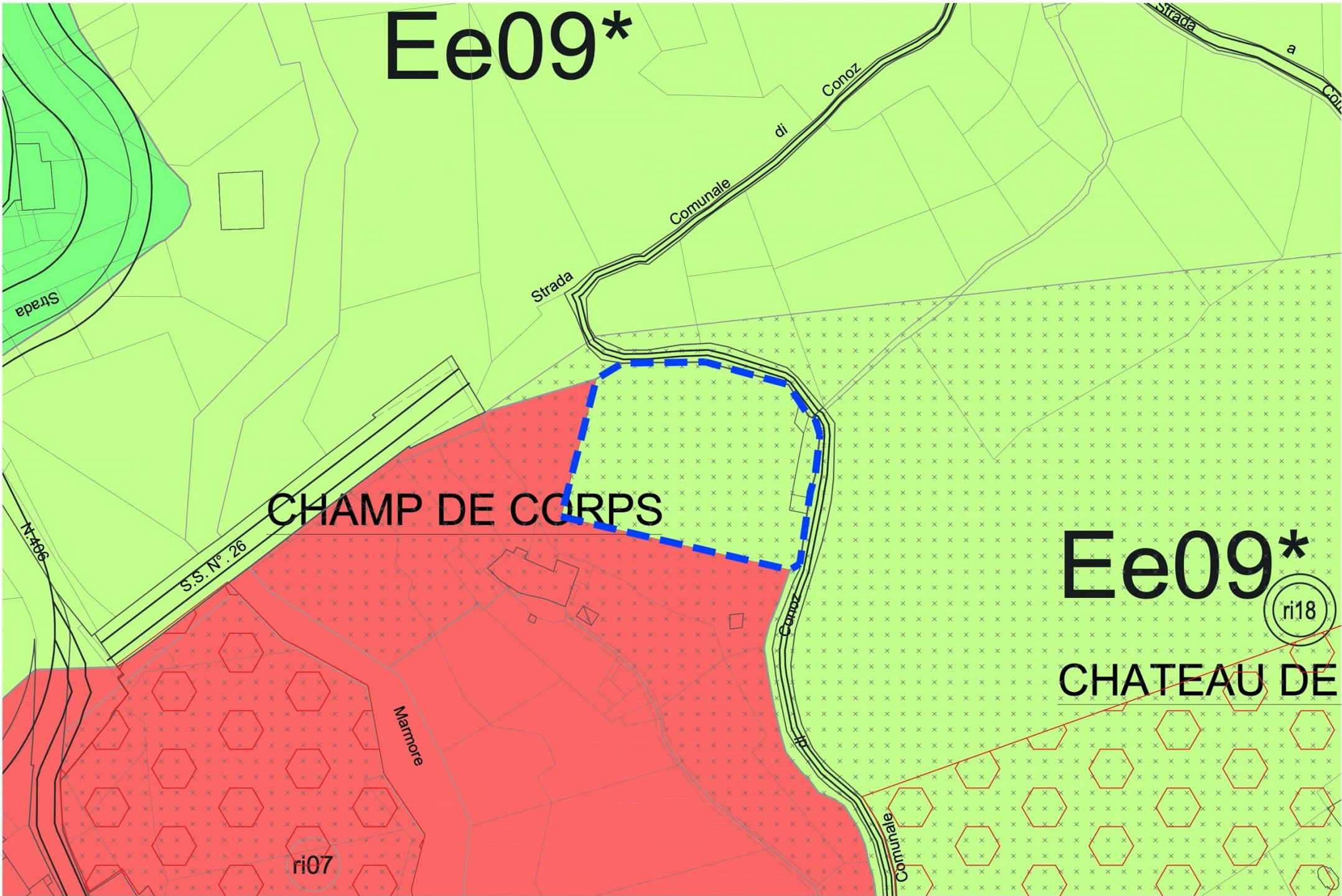


Legenda:



Area oggetto di *Variante* attualmente ricompresa in sottozona Ab01*, di cui si propone il trasferimento in Ee09*

Estratto Tav. P4.6 e P4.7 - Carta prescrittiva zonizzazione, servizi e viabilità del PRG - 1:2.000 - VARIANTE



Legenda:
 Area oggetto di *Variante* attualmente ricompresa in sottozona Ab01*, di cui si propone il trasferimento in Ee09*

ALLEGATO **1.3**

Componente di variante n. 1: Sottozona Ee09* - Château de Chatillon

**Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Articolo 48 comma 2 delle NTA: Scheda Ab01*- Bourg**

Estratto articolo 48 comma 2 delle NTA: **Scheda Ab01*- Bourg- VIGENTE**

Zona	Ab01*
Località	Bourg

Classi di agglomerati art. 36 comma 10 NAPTP
Bourg

Sistemi ambientali PTP Titolo II art. 10 comma 3 NAPTP	
Superficie completa	
Superficie prevalente	Sistema urbano - art. 18 NAPTP
Superficie parziale	
Superficie marginale	Sistema fluviale – art. 14 NAPTP

Superficie di Zona	m²	170.614
--------------------	----	--------------------

Parametri edilizi - urbanistici		
Parametri	U.M.	Titolo abilitativo singolo
I - Densità fondiaria	m² /m²	esistente
Altezza massima	m	esistente
Numero dei piani	n.	esistente
Rapporto di copertura	m² /m²	esistente
Distanza minima dai fabbricati	m	Codice civile
Distanza minima dai confini	m	Codice civile

Usi e attività – art. 14 N.T.A	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
b24 – d1 – d2 – d3) – dbis1 – e1bis – f1 –f2a – f3 – g1 – g2 – g3 – g4 –g7 – g10 – g12 – g13– l3 – l5 – m1 – m2 – m5	

Estratto articolo 48 comma 2 delle NTA: **Scheda Ab01*- Bourg- VARIANTE**

Zona	Ab01*
Località	Bourg

Classi di agglomerati art. 36 comma 10 NAPTP
Bourg

Sistemi ambientali PTP Titolo II art. 10 comma 3 NAPTP	
Superficie completa	
Superficie prevalente	Sistema urbano - art. 18 NAPTP
Superficie parziale	
Superficie marginale	Sistema fluviale – art. 14 NAPTP

Superficie di Zona	m²	168.577
--------------------	----	---------

Parametri edilizi - urbanistici		
Parametri	U.M.	Titolo abilitativo singolo
I - Densità fondiaria	m² /m²	esistente
Altezza massima	m	esistente
Numero dei piani	n.	esistente
Rapporto di copertura	m² /m²	esistente
Distanza minima dai fabbricati	m	Codice civile
Distanza minima dai confini	m	Codice civile

Usi e attività – art. 14 N.T.A	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
b24 – d1 – d2 – d3) – dbis1 – e1bis – f1 –f2a – f3 – g1 – g2 – g3 – g4 –g7 – g10 – g12 – g13– l3 – l5 – m1 – m2 – m5	

Legenda
~~abe~~ Testo oggetto di eliminazione
abc Nuovo testo

ALLEGATO **1.4**

Componente di variante n. 1: Sottozona Ee09* - Château de Chatillon

**Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Articolo 66 comma 5 delle NTA: Scheda sottozona Ee09***

Estratto articolo 66 comma 5 delle NTA: **Scheda sottozone Ee09* - VIGENTE**

Parametri edilizi - urbanistici			
Parametri	U.M.	Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
I – Densità fondiaria	m²/m²	-	-
Altezza massima fabbricati	m	-	-
Numero dei piani	n.	-	-
Distanza minima dai fabbricati	m	-	-
Distanza minima dai confini	m	-	-
Distanza minima dalle stalle	m	-	-
Distanza minima dalle concimaie	m	-	-

Usi e attività – art. 14 N.T.A	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
m1) – m2) E' consentito il mantenimento delle strutture e delle destinazioni d'uso esistenti. La destinazione d'uso può essere variata se risulta compatibile con i vincoli esistenti.	

Interventi consentiti	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
MO - MS - RE - RC	MO - MS - RE - RC

Disposizioni specifiche	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
-	-

Note
-

Estratto articolo 66 comma 5 delle NTA: **Scheda sottozone Ee09*- VARIANTE**

Parametri edilizi - urbanistici			
Parametri	U.M.	Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
I – Densità fondiaria	m²/m²	- *	- *
Altezza massima fabbricati	m	3,50	3,50
Numero dei piani	n.	1	1
Distanza minima dai fabbricati	m	10	10
Distanza minima dai confini	m	5	5
Distanza minima dalle stalle	m	-	-
Distanza minima dalle concimaie	m	-	-

* una o più unità fabbricative per un massimo di 100 m² di SUR.

Usi e attività – art. 14 N.T.A	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
b14)⁽¹⁾ - m1) – m2) - È consentito il mantenimento delle strutture e delle destinazioni d'uso esistenti. La destinazione d'uso può essere variata se risulta compatibile con i vincoli esistenti. Tutte le attività relative all'apiario olistico sono indispensabili per eliminare elementi o fattori degradanti e per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree.	

Interventi consentiti	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
MO - MS - RE - RC - NC⁽²⁾	MO - MS - RE - RC - NC⁽²⁾

Disposizioni specifiche	
Titolo abilitativo singolo	P.U.D.
-	-

Note
⁽¹⁾ Limitatamente alla sottozona Ee09*-Château de Chatillon e all'area dell'Ex cimitero comunale. ⁽²⁾ Limitatamente alla sottozona Ee09*- Château de Chatillon, e agli usi b14 e all'area dell'Ex cimitero comunale, nel rispetto delle seguenti misure di compensazione:

Legenda
abe Testo oggetto di eliminazione
abc Nuovo testo

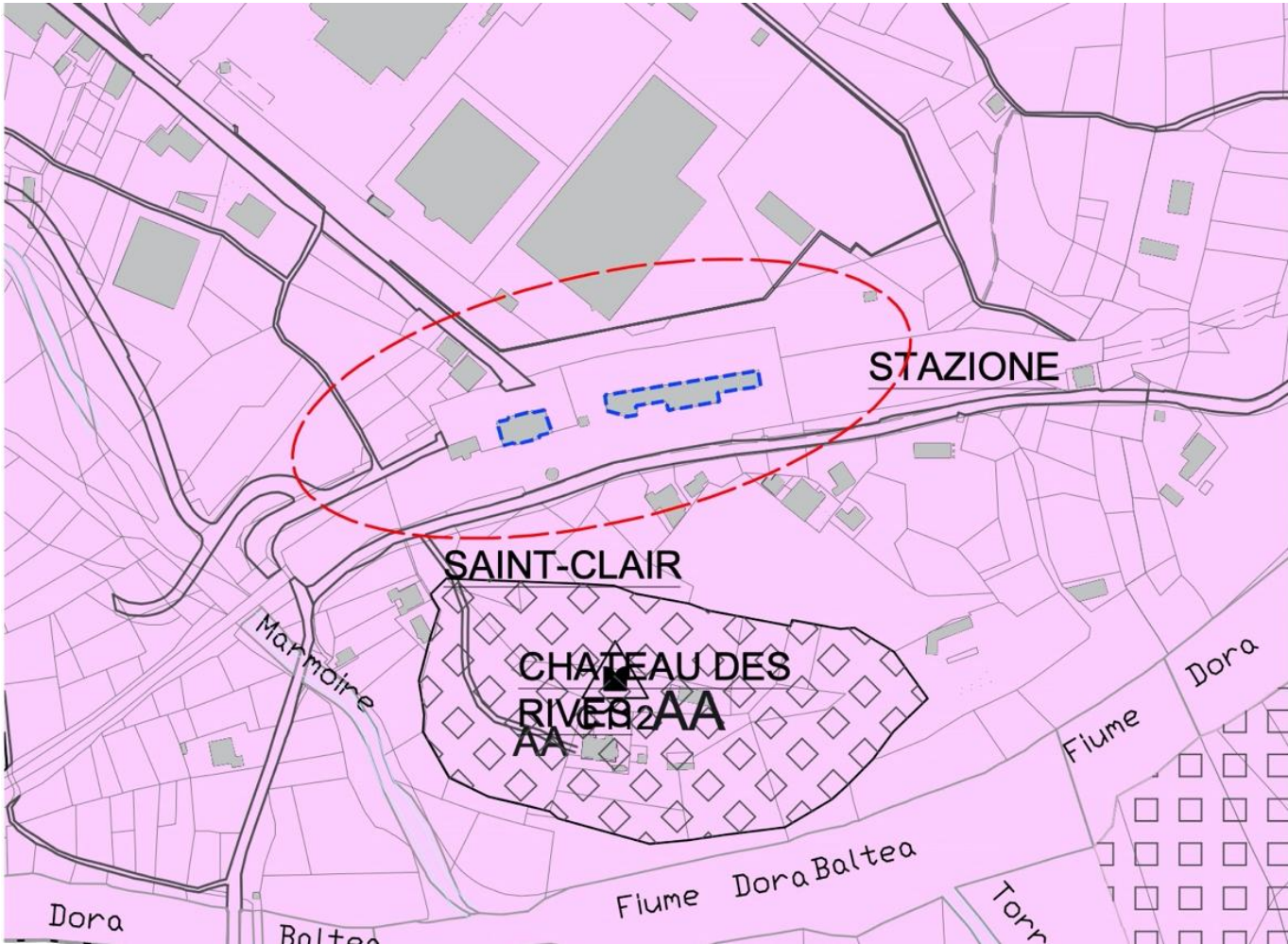
Estratto articolo 66 comma 5 delle NTA: Scheda sottozone Ee09* - <u>VIGENTE</u>	Estratto articolo 66 comma 5 delle NTA: Scheda sottozone Ee09*- <u>VARIANTE</u>
	Note (continua) - componente ambientale <u>aria</u>: - bagnatura durante le operazioni di: scavo/ rimozioni/ demolizioni; - repentino allontanamento dei materiali di risulta dal cantiere; - in caso di temporaneo deposito in cantiere dei materiali di risulta, loro protezione con teli; - componente ambitale <u>suolo e sottosuolo</u>, al fine di ridurne il consumo e la relativa compattazione: - limitare al minimo la superficie occupata dalle strutture dell’apiario; - prediligere pavimentazioni drenanti laddove sia necessario pavimentare; - ripristinare a verde le aree non occupate dalle strutture dell’apiario. - componente ambientale <u>paesaggio</u>: - adeguato inserimento delle strutture dell’apiario nel contesto paesaggistico - componente ambientale <u>interferenze con beni storici, culturali documentari</u>: - parere delle Strutture regionali competenti in materia (Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali) rispetto alla realizzazione dell’intervento. - componente ambientale <u>impatto acustico</u>: - macchine operatrici a norma e in perfetto stato manutentivo; - teli / schermi acustici. Nell'area dell'ex cimitero comunale: - l'autorizzazione della modificazione della destinazione d’uso dell’area cimiteriale è soggetta alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 97 del DPR 285/1990 “Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria; - stante che le operazioni previste ricadono nella categoria di pubblica utilità e comportano scavi e movimenti di terreno, per cui le stesse sono soggette al dettato dell’articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del d.lgs. n. 36/2023, è necessaria la trasmissione alla Soprintendenza per i beni e le attività culturali la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico per le valutazioni di competenza o, in alternativa, l’istanza di motivata esenzione.
Legenda abed Testo oggetto di eliminazione abcd Nuovo testo	

ALLEGATO 2.1

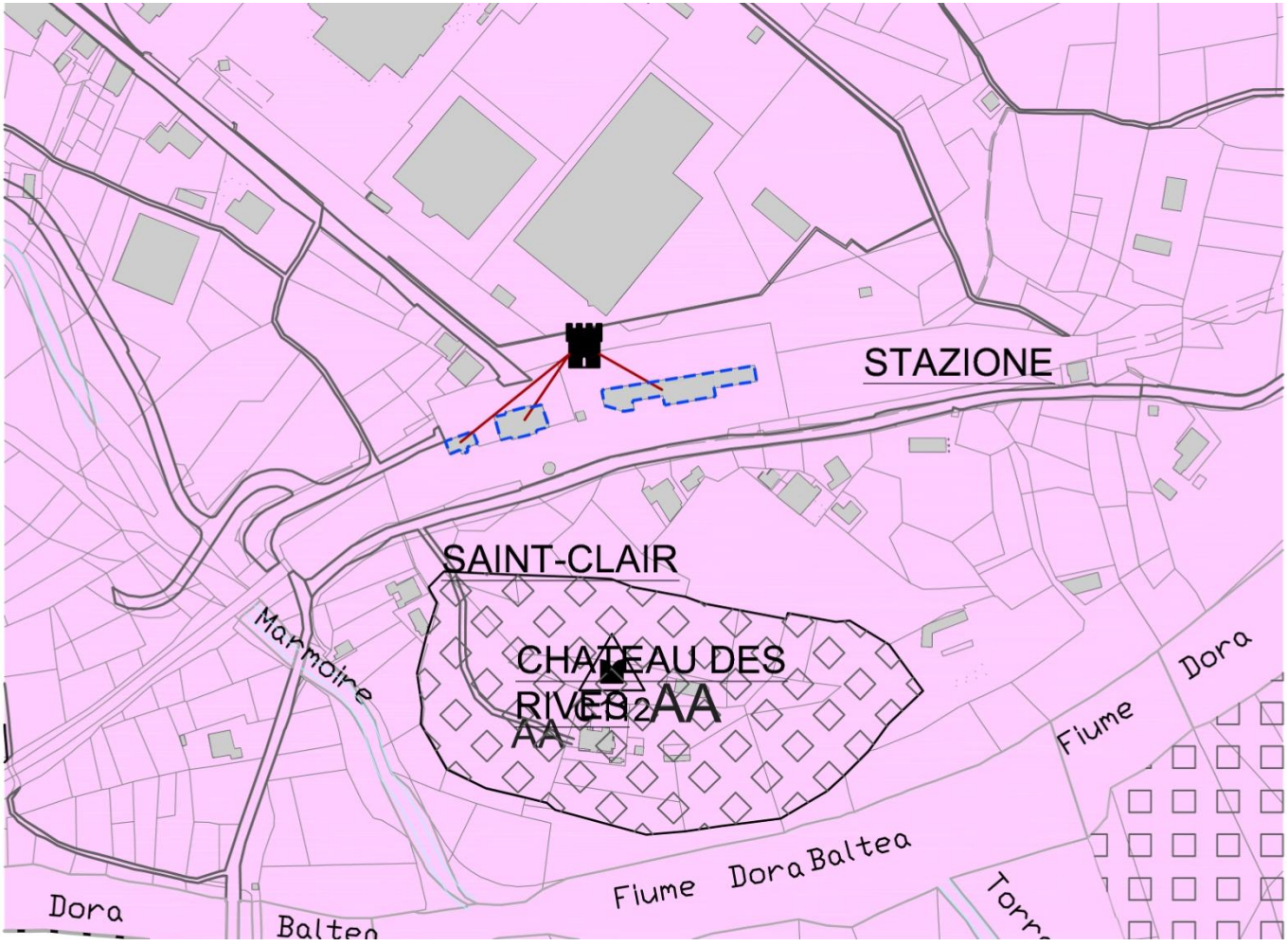
Componente di variante n. 2: Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Tavola P1.2 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni*
***culturali* - scala 1:5.000**

Estratto **Tav. P1.2** - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - 1:5.000 - **VIGENTE**



Estratto **Tav. P1.2** - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - 1:5.000 - **VARIANTE**



Legenda

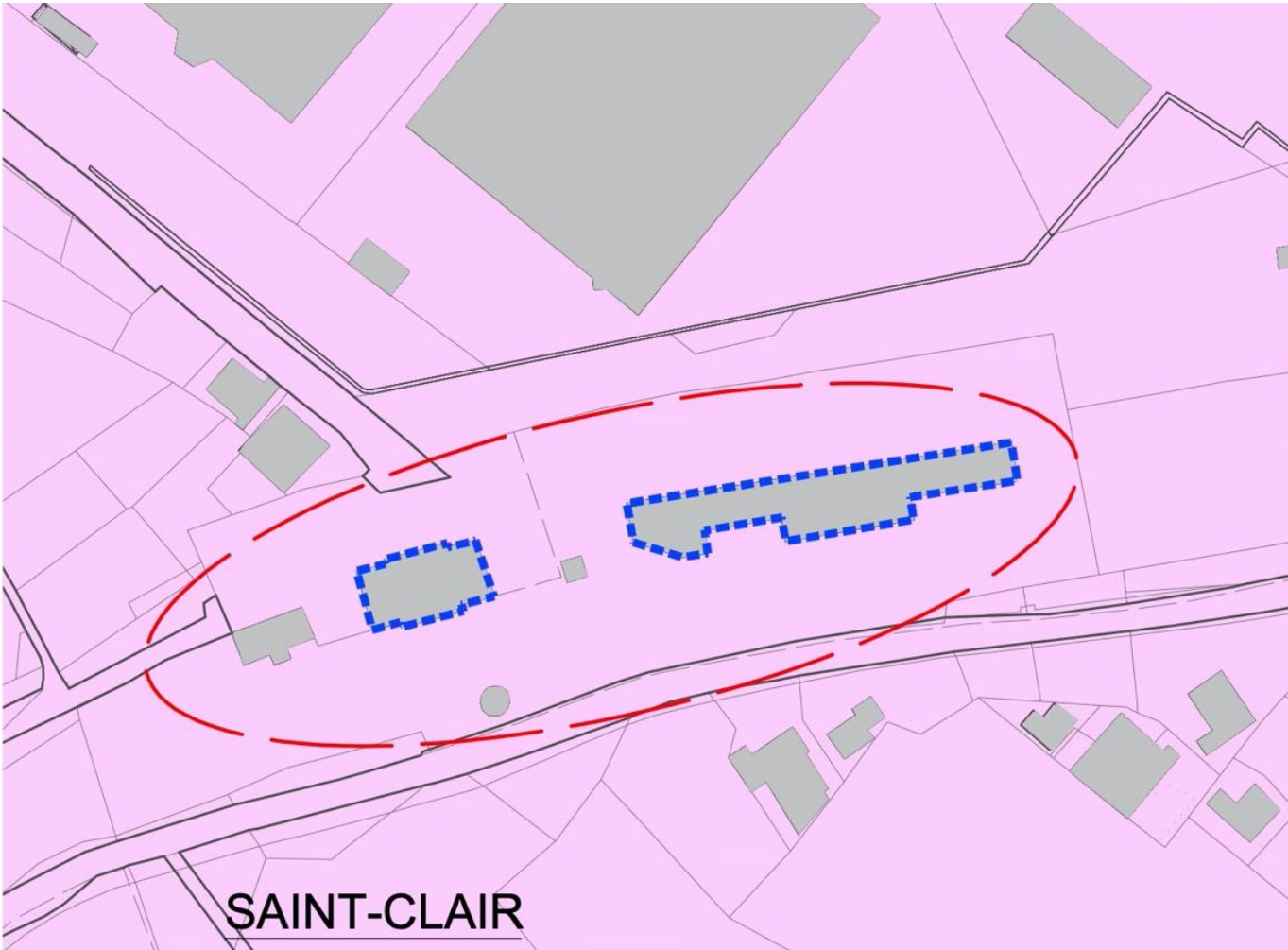
 Fabbricati facenti parte della stazione ferroviaria di Châtillon per i quali si propone la classificazione

ALLEGATO 2.2

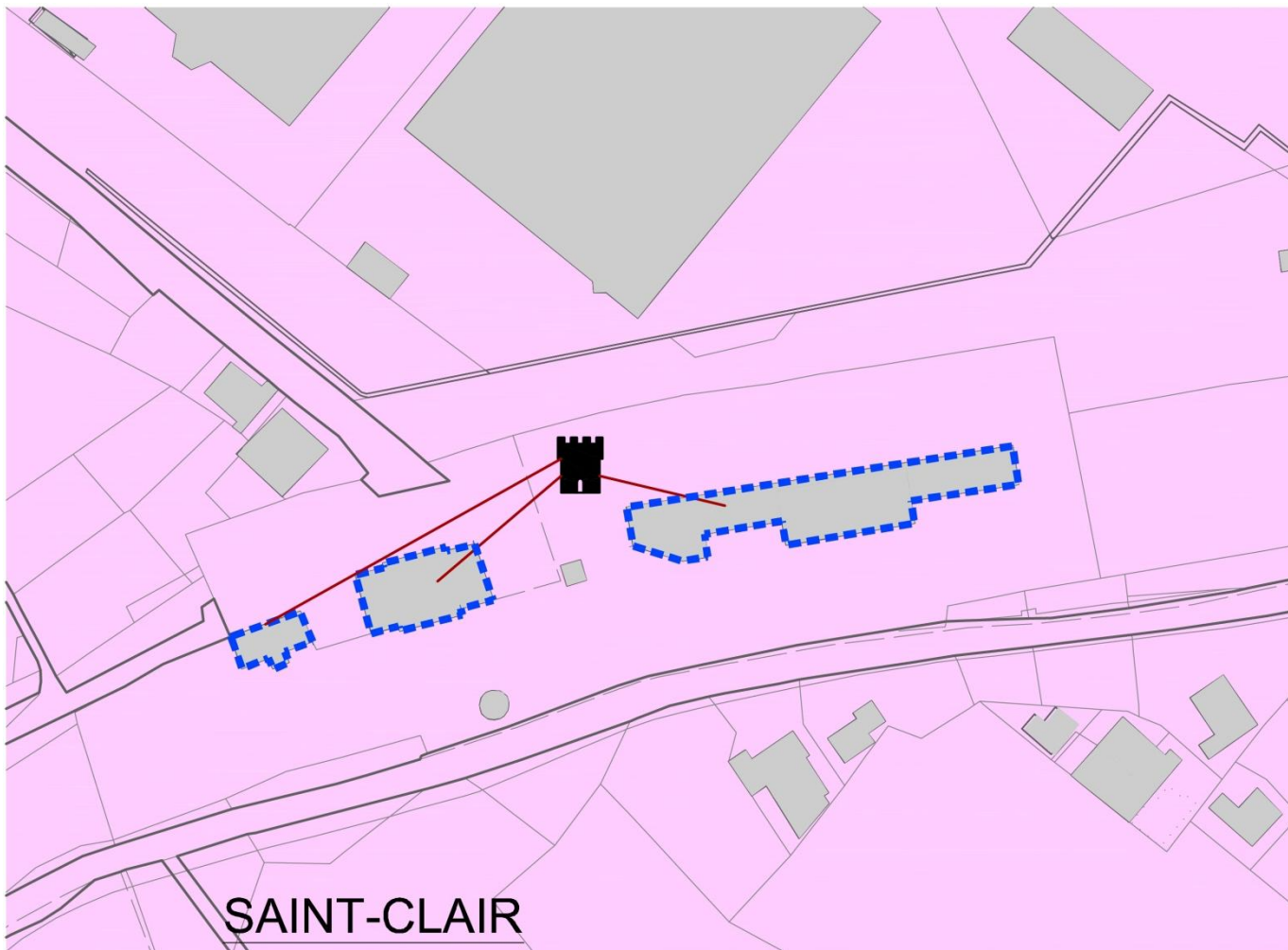
Componente di variante n. 2: Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Tavola P1.6 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni*
***culturali* - scala 1:2.000**

Estratto **Tav. P1.6** - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - 1:2.000 - **VIGENTE**



Estratto **Tav. P1.6** - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali - 1:2.000 - **VARIANTE**



Legenda

 Fabbricati facenti parte della stazione ferroviaria di Châtillon per i quali si propone la classificazione

ALLEGATO 2.3

Componente di variante n. 2: Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

**Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Articolo 23 comma 2 lett. b) delle NTA**

Estratto Articolo 23 comma 2 lett. b) delle NTA - <u>VIGENTE</u>	Estratto Articolo 23 comma 2 lett. b) delle NTA - <u>VARIANTE</u>
2. Tali beni sono di seguito elencati: b. documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati; 1. C111 Maison della Marca 2. C112 Château des Rives e Cappella di Saint-Clair 3. C113 Château Gamba 4. C114 Mulini di Promiod 5. C115 Mulino di Conoz 6. C116 Resti del Ru de Conoz 7. C117 Tour du Crêt d’Emarèse 8. C118 Tour de Conoz 9. C120 Vecchio cimitero 10. C121 Forgia e fornace di Champ-Long	2. Tali beni sono di seguito elencati: b. documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati; 1. C111 Maison della Marca 2. C112 Château des Rives e Cappella di Saint-Clair 3. C113 Château Gamba 4. C114 Mulini di Promiod 5. C115 Mulino di Conoz 6. C116 Resti del Ru de Conoz 7. C117 Tour du Crêt d’Emarèse 8. C118 Tour de Conoz 9. C120 Vecchio cimitero 10. C121 Forgia e fornace di Champ-Long 11. Stazione ferroviaria costituita da edificio viaggiatori e magazzino merci posta nella sottozona Fa02*
Legenda abe Testo oggetto di eliminazione abc Nuovo testo	

ALLEGATO 2.4

Componente di variante n. 2: Classificazione stazione ferroviaria di Châtillon

**Estratti di confronto tra PRG vigente e PRG in variante
Articolo 23 comma 2 lett. a) delle NTA**

Estratto Articolo 23 comma 2 lett. a) delle NTA - <u>VIGENTE</u>	Estratto Articolo 23 comma 2 lett. a) delle NTA - <u>VARIANTE</u>
2. Tali beni sono di seguito elencati: a. monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, isolati o inseriti in contesti insediati quali: - Acquedotto detto du Pan Perdu; - Casa forte dell'antico Borgo des Rives - Resti della Casa medioevale Tour de Grange; - Castello di Ussel; - Castello dei Passerin d'Entrèves; - Lapidi romane (quattro) incastrate nel muro di - sostegno della Chiesa parrocchiale; - Resti del ponte romano sul torrente Marmore. (...)	2. Tali beni sono di seguito elencati: a. monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, isolati o inseriti in contesti insediati quali: - Acquedotto detto du Pan Perdu; - Casa forte dell'antico Borgo des Rives - Resti della Casa medioevale Tour de Grange; - Castello di Ussel; - Castello dei Passerin d'Entrèves; - Lapidi romane (quattro) incastrate nel muro di - sostegno della Chiesa parrocchiale; - Resti del ponte romano sul torrente Marmore. Edificio denominato "Caffè ristoratore" adiacente alla stazione ferroviaria di Châtillon. (...)
Legenda abc Testo oggetto di eliminazione abc Nuovo testo	

i Estratto da 9° comma art. 20 - "Trasporti":

- 9) L'intera rete viaria del Comune di Chamois è preclusa ai mezzi a motore non elettrico eccezion fatta per quelli di soccorso, agricoli, per trasporto di merci, per sgombrare neve e simili, la cui circolazione è disciplinata dal Comune

ii Estratto da lett. b), 1° comma art. 21- "Progettazione di strade":

- b) le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,75 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri tre nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l'inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISl;

iii Estratto 7° comma, art. 25 - "Industria e artigianato":

7. L'approvazione di nuovi strumenti urbanistici di dettaglio che consentono la realizzazione di interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica tali da investire una superficie territoriale di almeno tre ettari o da comportare l'insediamento di un numero di addetti non inferiore a centocinquanta, è subordinata anche nelle more dell'adeguamento del PRGC al PTP all'osservanza delle determinazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 5.

Estratto lett. a) e b), 5° comma, art. 25:

5. Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica come definiti dall'art. 31 della legge statale n° 457 del 1978, devono rispettare i seguenti indirizzi:
 - a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, munita - per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante - di adeguate derivazioni da strade statali;
 - b) parcheggi adeguati alle necessità di stazionamento sia interne che esterne;

iv Estratto 6° comma, art. 26 - "Aree ed insediamenti agricoli":

6. Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

v Estratto 6° comma, art. 29 - "Attrezzature e servizi per il turismo":

6. Per le strutture ricettive realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività, non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi, nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere;

vi Estratto 7° comma, art. 32 - "Boschi e foreste":

7. Le infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale, tali espressamente considerate dai piani e dai programmi di settore, devono rispettare le determinazioni di cui all'articolo 21, nonché le limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni ambientali, valutate, se del caso, in sede di studio o relazione di impatto ambientale.

Estratto art. 21:

1. Al fine di contenere e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e paesistici in atto e scongiurare degradi futuri; allo scopo altresì di migliorare la percorribilità delle strade e la sicurezza degli utenti; per favorire inoltre la fruizione del territorio percorso da parte degli utenti e per ottenere i massimi benefici ambientali possibili, la progettazione e l'esecuzione delle strade devono rispettare le seguenti determinazioni:
 - a) i tracciati - per la migliore integrazione delle opere nell'ambiente - devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati, alla morfologia dei territori percorsi, distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella cartografia del PTP e recepita dai PRGC, rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
 - b) le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,75 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e a metri tre nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l'inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISl;
 - c) devono essere inerbate le scarpate e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, messe a dimora specie legnose o arbustive locali; ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscampa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati, e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, senza copertine cementizie sommitali o con copertine di spessore massimo pari a centimetri venti e non aggettanti dal piano subverticale del paramento murario;
 - d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio, il loro smaltimento con condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo;
 - e) per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, occorre prevedere, a cura delle autorità competenti, corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette e, compatibilmente con le caratteristiche altimetriche, piste ciclabili;
 - f) ai margini delle strade comunali e, su richiesta dei comuni interessati, ai margini delle strade statali e regionali devono essere realizzati spazi per la sosta e il parcheggio, in sede separata dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermata, al servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità;
 - g) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere, con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
 - h) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
 - i) sono esclusi nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane delle strade indicate nella tavola in scala 1:20.000; sono fatti salvi gli accessi agricoli;
 - l) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
 - m) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con quelle preesistenti e comunque con i caratteri degli altri manufatti stradali e del contesto paesistico-ambientale;
 - n) devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate;
 - o) devono essere asportate le piante abbattute.

vii Estratto 1°, 3° e 4° comma, art. 33 - "Difesa del suolo":

1. Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRGC, è vietato in tutto il territorio regionale:
 - a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
 - b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;

- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
 - d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
 - e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
 - f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
 - g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.
3. Ai terreni sedi di frane e ai terreni a rischio di valanghe o di slavine, si applicano le disposizioni di legge regionale relative alla materia
4. Ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, i progetti delle opere pubbliche e private devono contenere, nei casi indicati dal decreto stesso, la relazione geologica e la relazione geotecnica; nel caso di interventi di modesta incidenza sulla stabilità dell'insieme opera/terreno, che ricadano in zone già note, le indagini di laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempre che sia possibile procedere alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sulla base di dati e notizie, documentati e prodotti precedentemente per aree adiacenti e per terreni dello stesso tipo.

viii Estratto 3° e 5° comma, art. 34 – “Attività estrattive”:

- 3. Le attività estrattive sono ammesse solo in quanto previste da piani o programmi di iniziativa regionale, con le eccezioni di cui alla normativa regionale in materia; per le cave in atto che non rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l'attuazione di un programma di cessazione dell'attività estrattiva e di ricomposizione ambientale, che deve concludersi entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga
- 5. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini della sicurezza pubblica; qualora il titolare dell'autorizzazione richieda di espandere l'attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle presenti norme.

ix Estratto 1°, 2°, 5° e 9° comma art. 35 – “Fasce fluviali e risorse idriche”:

- 1. I terreni a rischio di inondazione di cui alle relative disposizioni di legge regionale, si identificano con le fasce fluviali delimitate dal Piano stralcio delle fasce fluviali dell'autorità di bacino del fiume Po (PSFF) e con quelle delimitate dai Comuni ai sensi del provvedimento della Giunta regionale in coerenza con il PSFF, precisamente:
 - a) le fasce di deflusso;
 - b) le fasce di esondazione;
 - c) le aree di inondazione per piena catastrofica.
- 2. Nelle fasce fluviali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, si applica la disciplina prevista dal PSFF o dal provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 1, con le ulteriori limitazioni e specificazioni recate dal PRGC, in base agli indirizzi di cui alle presenti norme.
- 5. Nelle parti del sistema ambientale fluviale, individuato dal PTP, interessate dalle fasce fluviali la cui delimitazione è di competenza dei comuni, si applica, fino a quando i Comuni non abbiano provveduto alla delimitazione delle fasce stesse, la disciplina definita dal provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 10, in assenza di tale provvedimento, la disciplina definita dal PSFF per le aree di cui alla lettera b) del comma 1.
- 9. Per ogni pozzo, punto di presa e sorgente di acque destinate al consumo umano, devono essere individuate tre aree di salvaguardia, di cui solo la prima immediatamente definita, dovendo le altre due formare oggetto di successive determinazioni sulla base di indagini idrogeologiche estese alle aree circostanti, volte a individuare il bacino idrogeologico della falda, a valutare i percorsi e la caratterizzazione della falda e a rilevare le attività e le destinazioni d'uso che interessano il punto di prelievo, in relazione alle condizioni di vulnerabilità e di rischio:
 - a) prima area: di tutela assoluta recintata, estesa per un raggio non inferiore a metri 10 intorno all'opera di captazione, in cui è vietata qualsiasi attività e qualsiasi intervento che non sia esclusivamente riferito alle opere di presa;
 - b) seconda area: di rispetto, estesa per un raggio non inferiore a metri 200 attorno al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in base alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa; all'interno di tale zona trovano applicazione le disposizioni di legge relative alle aree di cui alla presente lettera b);
 - c) terza area: di protezione, estesa al bacino idrografico ed alle aree di ricarica, in cui dovranno essere regolamentate e controllate tutte le attività da cui possono derivare inquinamenti.

x Estratto 3° comma art. 37 – “Beni culturali isolati”:

- 3. Ogni intervento edilizio su beni culturali, eccedente la manutenzione ordinaria, deve fondarsi su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi critici accurati delle preesistenze (di regola in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d'interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli intorni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio circostante.

xi Estratto 1°, 2°, 3° e 4° comma, art. 38 – “Siti di specifico interesse naturalistico”:

- 1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.
- 2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mineralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1
- 3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte
- 4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi strettamente necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

xii Estratto 1°, 2° e 3° comma art. 40 – “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico”:

- 1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole del PTP; la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP; essa concorre alla formazione degli elenchi di cui alle leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Ogni intervento su tali aree richiede la preventiva acquisizione dei pareri favorevoli o sfavorevoli condizionati dalle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n° 1497 del 1939 o della legge n° 1089 del 1939.
- 2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3:
 - a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o

- razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità; nelle aree a vigneto devono essere mantenuti, altresì, i terrazzamenti artificiali, i manufatti antichi (quali le colonne in pietra) e gli elementi naturali (quali roccioni) che ne fanno parte integrante, i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo;
- c) agli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 36; (Estratto art. 36 – "Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale":
1. Ai fini del PTP, costituiscono agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, tutte le strutture insediative aggregate, di varia complessità e antichità, che presentano un interesse culturale legato ai processi storici che le hanno generate o alla qualità intrinseca dei manufatti e delle forme strutturali o al loro significato testimoniale e documentario o al loro ruolo paesistico e ambientale: esse sono individuate e classificate, in prima approssimazione, nelle tavole di piano con simbologie differenziate.
 2. Le individuazioni di cui al comma 1 devono essere verificate e specificate, ed eventualmente integrate, in sede di pianificazione locale; la delimitazione degli agglomerati di cui al comma 1 è operata dai comuni in sede di adeguamento del PRGC al PTP, ove occorra mediante la ridefinizione delle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sulla base di idonei studi aggiornati, anche in relazione alle ricerche condotte o promosse dalla Regione.
 3. La delimitazione degli agglomerati di cui al comma 1 tiene conto di tutti gli elementi rilevanti per il loro interesse culturale (storico, archeologico, architettonico, urbanistico, paesaggistico, ecc.) ed include, oltre agli elementi di specifico interesse, anche quelli complementari o integrativi, legati ai primi da rapporti funzionali, fisici, formali o ambientali, imprescindibili ai fini della tutela e della valorizzazione, quali sono:
 - a) gli edifici e le aree edificate inglobate o periferiche, anche di recente sistemazione o impianto, facenti parte integrante delle strutture di cui al comma 1;
 - b) gli orti cintati, i vergers, i pergolati, le strade e gli accessi, le piazze, e gli altri spazi liberi di stretta pertinenza dei nuclei insediativi;
 - c) i manufatti, i canali, i rus, i terreni sistemati con muri di sostegno o terrazzamenti e le altre opere a vario titolo concorrenti alla configurazione complessiva dei nuclei insediativi;
 - d) gli elementi naturali inglobati o di bordo, quali torrenti, rocce, masse arboree, che formano parte integrante della struttura fisica o dell'immagine dei nuclei stessi.
 4. La disciplina degli interventi negli agglomerati così delimitati è definita nei piani regolatori generali comunali con riferimento ai tipi e ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive degli aggregati e dei diversi spazi liberi; tale disciplina individua i casi e i tipi d'intervento per i quali è necessaria la preventiva formazione di piani urbanistici di dettaglio, o di apposita normativa di attuazione, o di comparti edificatori, nonché gli ambiti o le unità minime per i quali occorrono progetti unitari, coi relativi approfondimenti analitici e valutativi; la disciplina posta in essere dai piani regolatori generali o dai piani di dettaglio o dall'apposita normativa di attuazione segue gli indirizzi di cui alle presenti norme e si basa su analisi multidisciplinari (in ordine ad aspetti storici, archeologici, geografici, urbanistici, architettonici, tecnologici, economici e sociologici), nonché su rilievi accurati, certificati da professionista abilitato e accompagnati da adeguata documentazione fotografica, che devono, in particolare, evidenziare:
 - a) gli elementi costitutivi dell'impianto storico (connotati geomorfologici e elementi naturali singolari, percorsi storici, vie di transito e assi rettori dell'assetto urbano, orientamenti dei tetti dominanti, fulcri e polarità naturali o progettate, assetto agricolo-produttivo del contesto, ecc.);
 - b) gli elementi costitutivi degli aggregati edilizi, con l'individuazione delle unità edilizie elementari e della parcellizzazione del suolo, la definizione dei tipi ricorrenti e degli edifici singolari e l'individuazione dei ruderi, con i relativi attributi (stato di conservazione, caratteri tipizzanti, qualità intrinseche, coerenze, ecc.);
 - c) gli elementi costitutivi degli spazi di socializzazione o d'uso comune sia sotto il profilo economico-funzionale (quali servizi, attività centrali e luoghi d'incontro), sia sotto il profilo fisico-formale (quali strade, piazze e slarghi, aree verdi pubbliche, fontane, forni, lavatoi, pavimentazioni, arredo urbano);
 - d) gli elementi integrativi dell'assetto insediativo, quali canali, rus, vergers, orti, giardini;
 - e) gli elementi di bordo e di raccordo col contesto, quali aree coltivate limitrofe, elementi naturali delimitanti, cinte daziarie, strade e percorsi di connessione con gli insediamenti produttivi o abitativi legati al nucleo, linee e punti di accesso, punti panoramici, aree di pertinenza visiva.
 5. La pianificazione locale deve assicurare il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare ogni alterazione degli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato; deve pertanto escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali (quali ad esempio, i rivestimenti in legno o in pietra, le grondaie o i pluviali in acciaio inossidabile), gli interventi mimetici e i camuffamenti (quali i finti rascard), l'arredo urbano con materiali e prodotti estranei alle tradizioni e alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico; deve inoltre precisare la definizione di ristrutturazione edilizia legislativamente data e garantire che gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia e posti nelle espansioni del nucleo storico debbano avere caratteri edilizi coerenti con quelli dell'adiacente nucleo.
 6. L'individuazione degli elementi di intrinseco valore da operarsi in sede di pianificazione locale ai sensi dei commi 2 e 3, tiene conto dei vincoli stabiliti ai sensi della legge n. 1089 del 1939, e concorre alla formazione dei relativi elenchi di beni tutelati.
 7. La specificazione della disciplina di cui alle presenti norme in sede di pianificazione locale deve tenere conto dei caratteri e delle qualità intrinseche degli agglomerati quali emergono dalle valutazioni operate in sede di formazione del PTP nonché dagli studi specifici della Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, e da eventuali altre ricerche in particolare relative:
 - a) alla peculiarità della giacitura orografica (di cresta, di vetta, di mezza costa, di piana, ecc.);
 - b) alla originalità, chiarezza, antichità, complessità e rappresentatività (storica e/o tipologica) dell'impianto storico;
 - c) alla omogeneità, coerenza, unitarietà dell'edificato (in termini di struttura, di tipologie edilizie, di caratteri stilistici e di materiali);
 - d) alla presenza di edifici e manufatti di intrinseco valore storico, artistico, documentario o di tradizione (torri, castelli, caseforti, chiese, cappelle, oratori, ospizi, alberghi, forni, mulini, rascard, canali, rus, ecc.);
 - e) alla presenza di edifici e manufatti tipologicamente coerenti e rappresentativi di un'epoca, di una valle o di un evento storico;
 - f) all'interesse, significatività e rappresentatività degli spazi pubblici (strade, piazze, luoghi d'incontro e d'attività collettive);
 - g) allo stato di conservazione, di leggibilità e di fruibilità dei nuclei in complesso e di singole parti caratterizzate;
 - h) all'assenza o scarsa incidenza di elementi alteranti, fattori di degrado o di detrazione visiva.
 8. La specificazione della disciplina di cui alle presenti norme in sede di pianificazione locale deve altresì tenere conto dei caratteri e delle dinamiche dei rispettivi contesti socioeconomici, territoriali e paesistici, anche alla luce delle determinazioni per i sistemi ambientali e nel rispetto degli elementi relazionali; in particolare, nel sistema delle aree naturali, nel sistema dei pascoli, nel sistema boschivo, nel sistema fluviale - salvo motivate eccezioni - deve essere escluso ogni intervento di completamento, ampliamento o espansione degli agglomerati e dei nuclei esistenti, che non riguardi fabbricati e manufatti di servizio strettamente necessari per le attività inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi o per le attività forestali, da realizzarsi con tipologie, materiali e dimensioni coerenti con quelle in atto; gli interventi di adeguamento funzionale - anche, ove previsto dal PTP, per le esigenze inerenti alle attività di tipo naturalistico - possono peraltro prevedere modesti incrementi volumetrici e di altezza, purché su edifici o strutture privi di intrinseco interesse.

9. Per la leggibilità e la riconoscibilità degli agglomerati, deve essere escluso ogni intervento che comporti alterazioni dei margini edificati evidenziati nelle schede delle unità locali e riconosciuti di rilevante interesse paesistico in sede di pianificazione locale; ovvero edificazioni o significative trasformazioni - eccezion fatta per gli interventi di ripristino o di riqualificazione con riduzione di volumi o ingombri esistenti - nelle aree di pertinenza visiva circostanti gli agglomerati, individuate negli strumenti urbanistici.
 10. Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:
 - a) centro storico di Aosta: è l'area contenuta dalla "città romana" e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRGC;
 - b) bourg: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
 - c) ville: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;
 - d) village: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;
 - e) hameau: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;
 - f) altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità.
 11. Per il centro storico di Aosta, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:
 - a) azioni a scala regionale e urbana che consentano da un lato di ridefinire il ruolo simbolico-culturale del capoluogo, redistribuendo parte delle funzioni regionali negli altri nodi urbani, dall'altro di:
 - 1) riorganizzare i rapporti del centro col contesto urbano mediante opportune trasformazioni delle aree strategiche di bordo (stadio, macello, caserma, area Cogne);
 - 2) riconnettere il centro con la fascia della Doire Baltée mediante fasce verdi, lungo il torrent Buthier e a ovest della cinta muraria;
 - 3) riorganizzare il traffico, i trasporti e la mobilità in modo da alleggerire in misura consistente il traffico veicolare che attraversa o lambisce il centro, dando vita a un sistema articolato di aree pedonali;
 - 4) controllare i processi di trasformazione funzionale del centro in modo da evitare che lo stesso perda per ragioni turistiche la sua individualità; in modo da evitare altresì la conversione ad usi terziari del patrimonio abitativo e da favorire, invece, il recupero abitativo e la riqualificazione diffusa del tessuto edilizio;
 - b) azioni pubbliche diffuse sulle trame di base, quali strade, piazze e passaggi comuni, vergers, rus, al fine di realizzare una rete connettiva più articolata e complessa, e di valorizzare i sistemi di preesistenza storico-culturali snodati alle spalle dei due assi principali;
 - c) azioni di controllo e disciplina delle trasformazioni edilizie e funzionali in tutto il centro, volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione delle specificità culturali e ambientali delle diverse parti e delle singole unità edilizie, anche mediante la promozione e l'organizzazione di comparti edificatori; tale disciplina non potrà - salvo motivate eccezioni - prevedere interventi di trasformazione se non in ambiti circoscritti, privi di elementi di intrinseco interesse e nel quadro di piani urbanistici di dettaglio e di progetti unitari che abbraccino almeno le intere unità edilizie interessate e non comportino incrementi di superficie utile e significative riduzioni degli usi abitativi;
 - d) azioni mirate ad affrontare particolari situazioni di degrado o di rilevante interesse pubblico, anche col ricorso ai programmi di cui alla legge n. 179 del 1992 (programmi integrati di intervento, di recupero urbano e di riqualificazione urbana) a strumenti operativi di carattere innovativo; gli strumenti urbanistici e gli atti urbanistico-edilizi che ammettono modalità di azione e di intervento di trasformazione, dovranno considerare in modo correlato tutte le categorie di azioni di cui al presente comma.
 12. Per i bourgs, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:
 - a) azioni a scala territoriale che consentano di rivalutare il ruolo storico dei centri quali nodi di centralità urbana e di riqualificarne gli assi rettori, riducendo o eliminando i flussi veicolari d'attraversamento;
 - b) azioni pubbliche a scala urbana, volte a migliorare il sistema degli accessi e degli attestamenti veicolari, a riqualificare gli assi rettori e le trame storiche di riferimento, compresi spazi pubblici e elementi d'uso collettivo, arredo urbano storico e pavimentazioni da ripristinare, rus, canali, percorsi e vergers da mantenere o riqualificare;
 - c) una disciplina differenziata di tutto il centro, che dovrà di regola prevedere la conservazione e il restauro delle cortine edilizie prospettanti gli assi rettori, coi relativi imbocchi e passaggi laterali, negozi e servizi a piano terra, e la possibilità di interventi di trasformazione, senza incrementi di altezze e di volume, delle parti interne prive di intrinseco valore storico, artistico o documentario, con interventi articolati per comparti o con progetti unitari estesi almeno alle intere unità edilizie interessate; limitati interventi di completamento, a fini essenzialmente riqualificativi, potranno essere previsti, sempre nell'ambito di progetti unitari, per le aree di bordo non interessate da rapporti significativi, funzionali o visivi, col contesto.
 13. Per le villes, oltre alle azioni volte a ristabilirne equilibrati rapporti col contesto rurale, l'indirizzo stabilito dal PTP richiede in particolare:
 - a) interventi sulle trame di riferimento, quali strade e percorsi, canali, rus, reti tecnologiche, con particolare attenzione per le connessioni coi villages e gli hameaux storicamente connessi;
 - b) una disciplina organica di tutto il centro, articolata secondo la varietà dei tipi edilizi, delle qualità intrinseche e dello stato di conservazione; tale disciplina non potrà - salvo motivate eccezioni - prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica quali definiti dall'articolo 31 della legge n. 457 del 1978, se non in ambiti privi di intrinseco interesse, nel quadro di piani urbanistici di dettaglio; limitati interventi di completamento potranno tuttavia essere previsti nelle aree di bordo o periferiche non rilevanti dal punto di vista paesistico o funzionale per i rapporti col contesto.
 14. Ai villages e agli hameaux si applicano gli indirizzi di cui al comma 13; particolare attenzione deve peraltro essere rivolta, in sede di pianificazione locale, al rapporto col contesto agricolo e naturale (accessi e sentieri, orti e prati falciati, bordi di terrazzo, ruscelli, ecc.) e all'unitarietà dei nuclei, data la loro dimensione generalmente modesta (orientamento dei fabbricati e dei tetti, materiali, tipologie edilizie, ecc.); i piani urbanistici locali, generali o di dettaglio, dovranno pertanto escludere - salvo motivate eccezioni - interventi trasformativi che implicino nuove edificazioni, se non per completamenti e limitate espansioni nelle aree di bordo, rigorosamente coerenti con le regole organizzative, tipologiche e costruttive delle unità edilizie caratterizzanti.
 15. Per le altre strutture aggregate, l'indirizzo del PTP a scala locale e a scala urbana e territoriale è volto al recupero dell'impianto originario e alla valorizzazione della peculiarità storico-funzionale; la disciplina degli interventi deve pertanto escludere alterazioni della trama viaria storica, dei caratteri essenziali tipologici e funzionali, fatte salve più specifiche cautele relative agli edifici o ai manufatti d'intrinseco valore.
 16. In assenza della disciplina urbanistica di cui al comma 4, o degli strumenti urbanistici di dettaglio o dell'apposita normativa di attuazione o dei progetti operativi o dei comparti edificatori ove imposti, negli agglomerati di cui al presente articolo, individuati dal PTP e delimitati dal PRGC quali zone A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti esclusivamente gli interventi edilizi previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1978. Dal momento in cui assume efficacia l'approvazione del PTP è inoltre consentita la ristrutturazione edilizia, a condizione che non si modifichino gli elementi strutturali e di pregio architettonico degli edifici)
- d) ai beni culturali isolati, presenti in tali aree, si applicano le determinazioni dell'articolo 37

(Estratto art. 37 – Beni culturali isolati:

1. La pianificazione locale individua i beni culturali isolati, verificando ed eventualmente estendendo l'individuazione del PTP, sulla base di appositi censimenti dei beni culturali che tengano conto delle ricerche attuate dalla Regione e da altri enti; tale individuazione concorre alla formazione degli elenchi dei beni tutelati ai sensi della legge n. 1089 del 1939; i censimenti dei beni culturali sono coordinati dalla Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, con metodi e procedimenti unificati d'archiviazione, anche agli effetti dell'applicazione delle leggi n. 1089 del 1939 e n. 1497 del 1939.
 2. La pianificazione locale specifica gli indirizzi di tutela dei beni culturali stabiliti dal PTP, definendo - d'intesa con la Soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali - gli interventi e le utilizzazioni più appropriate in relazione ai caratteri, alle qualità intrinseche e allo stato di conservazione dei beni e al loro rapporto col contesto territoriale e paesaggistico.
 3. Ogni intervento edilizio su beni culturali, eccedente la manutenzione ordinaria, deve fondarsi su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi critici accurati delle preesistenze (di regola in scala non inferiore a 1:50, con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d'interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli intorni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio circostante.
 4. Gli interventi di restauro devono tendere a eliminare gli usi impropri o degradanti e a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni, che riducano al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso) e da migliorarne la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto; sono pertanto da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi.
 5. Il PTP richiede la conservazione e la valorizzazione dei percorsi storici, delle strade e dei sentieri che costituiscono le trame connettive dell'insediamento rurale e dell'acculturazione storica della montagna, individuate nella tavola in scala 1:20.000 e da individuarsi e specificarsi ulteriormente in sede di pianificazione locale, distinti in:
 - a) percorsi coincidenti con strade carrabili;
 - b) altri percorsi strutturanti il sistema insediativo tradizionale, il sistema urbano e il sistema fluviale;
 - c) altri percorsi di collegamento tra i sistemi di cui alla lettera b) e gli altri sistemi ambientali.
 6. Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al comma 5 o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati; deve comunque essere evitato ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni - avuto anche riguardo alle pavimentazioni originarie - dei percorsi di collegamento tra castelli, torri, bourgs e villes, dei sentieri principali d'accesso ai villages e agli hameaux (in particolare sui conoidi, nei boschi dell'envers, nei vigneti), dei principali percorsi dei tramuti, delle strade reali di caccia, delle grandi vie storiche di valico, nonché dei percorsi e circuiti che svolgono un ruolo essenziale di connessione per insiemi di beni culturali e di luoghi rilevanti per le culture locali)
3. Nelle aree di specifico interesse archeologico individuate nelle tavole del PTP o che saranno individuate in sede di pianificazione locale o dalla competente struttura regionale, sino alle determinazioni della struttura medesima, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto interventi riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato dalla struttura predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia.